

In questo numero:

- Le imprese terziste nel mercato del mobile imbottito di Forlì

(Sentenza n. 933/12 del 10/07/12,
depositata il 25/09/12
Tribunale Monocratico di Forlì
Giudice, Dott. Giorgio Di Giorgio)



www.intesa.it

Se lavori in proprio, possiamo fare business insieme.

Oggi chi lavora in proprio ha un aiuto in più. È Business Insieme, un'ampia offerta di servizi e prodotti personalizzati per sostenere liberi professionisti, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori. Vieni in Filiale a parlare con uno dei nostri Gestori. Troverai la soluzione adatta alle tue esigenze.

BUSINESS
INSIEME



CASSA DEI RISPARMI
DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA
Vicini a voi.

Banca del gruppo
INTESA  SANPAOLO

www.smallbusiness.intesasanpaolo.com

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali consultare i Fogli Informativi
disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca.



ORIENTAMENTI

RIVISTA DI STUDI ECONOMICI GIURIDICI SOCIALI



*La rivista Orientamenti è espressione
dell'Associazione Dottori Commercialisti di Rimini
con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Rimini*



UNA MANO PER LA RIPRESA

I NOSTRI SOCI E CLIENTI CI AFFIDANO
I LORO RISPARMI. E NOI LI INVESTIAMO
SUL LORO TERRITORIO.
È COSÌ CHE FACCIAMO
GIRARE L'ECONOMIA LOCALE.

La ripresa è più vicina solo se interessa anche il tuo vicino. Solo se mette in moto tutta l'economia locale. Per questo lavorano le nostre 15 filiali, perchè lo sviluppo del territorio parte dal territorio. Per noi questo è il circuito virtuoso della finanza. "La mia Banca è differente" significa anche questo.

 **VALMARECCHIA**
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

VALMARECCHIA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



**Una moderna e funzionale struttura per tutti i servizi finanziari ed assicurativi,
con professionalità, riservatezza e cortesia**

Filiale CORPOLO'

Sede Legale
Via Marecchiese 569 Corpolò
Tel. 0541 368600

Filiale MARECCHIESE

Via Marecchiese 227 Rimini
Tel. 0541 368501

Filiale MARZABOTTO

Via Caduti di Marzabotto 42 Rimini
Tel. 0541 368610

Filiale TIBERIO

Via Tiberio 87 Rimini
Tel. 0541 368680

Filiale FLAMINIA

Via Flaminia 161 Rimini
Tel. 0541 368700

Filiale MIRAMARE

V.le Regina Margherita 207 Rimini
Tel. 0541 368760

Filiale PRAGA

Via Praga 7 Rimini
Tel. 0541 368690

Filiale VILLA VERUCCHIO

Via Garibaldi 2 Villa Verucchio
Tel. 0541 368640

Filiale POGGIO BERNI

Via Santarcangiolese 2990
Poggio Berni
Tel. 0541 368660

Filiale SANTARCANGELO

Piazza Marini 33/34
Santarcangelo Di Romagna Tel. 0541 368750

Filiale PIETRACUTA

Via Gramsci 35/37 Pietracuta
Tel. 0541 368670

Filiale NOVAFELTRIA

Via Garibaldi 5/7 Novafeltria
Tel. 0541 368720

Filiale PENNABILLI

Via Roma, 39/41 Pennabilli
Tel. 0541 368540

Filiale CARPEGNA

Piazza dei Conti, 12 Carpegna
Tel. 0722 727118

Filiale SAN MAURO PASCOLI

Via G. Pascoli 36/38 S.Mauro Pascoli
Tel. 0541 368544

SEDE AMMINISTRATIVA e DIREZIONE GENERALE Via Marecchiese 227 Rimini Tel. 0541 368411

Sito www.bancavalmarecchia.it
Email info@valmarecchia.bcc.it



SOMMARIO

**Il fenomeno dell'imprenditoria extra-comunitaria
nel settore del mobile imbottito di Forlì.**

*(Studio promosso dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena e
condotto dal Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo – Novembre 2012).*

Pag. 5

**Tribunale Monocratico di Forlì – Sezione penale –
Sentenza n. 933/12 del 10/07/2012 depositata il 25/09/2012.**

Giudice, Dott. Giorgio Di Giorgio

Pag. 9

Direttore Responsabile: Giancarlo Ferrucini

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerarsi opinioni degli autori e non impegnano pertanto il Direttore e la Redazione.

*Note, articoli e altro materiale da pubblicarsi nella Rivista vanno spediti al Direttore Dott. Giancarlo Ferrucini,
via Garibaldi, 69 - 47921 Rimini - Telefax 0541/635070 - Telefono 0541/786574
I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono.*

*Autorizzazione del Tribunale di Rimini n. 6/92 del 22.04.1992
Pubblicazione con pubblicità inferiore al 70%.*

PROPRIETÀ EDITORIALE:

Associazione Culturale Orientamenti - via Garibaldi, 69 - Rimini

STAMPA:

*Arti Grafiche Ramberti - Viserba di Rimini
Chiuso in redazione il 10 Novembre 2012.*



Testata associata all'Unione Stampa
Periodica Italiana

IL MOBILE IMBOTTITO DI FORLÌ NELL'ATTUALE CONTESTO COMPETITIVO: IL FENOMENO DELL'IMPRESORIA EXTRA-COMUNITARIA.¹

* * *

Il distretto vive oggi una fase di profonda trasformazione: il settore negli ultimi anni è stato messo in discussione, sollecitando le imprese locali a cambiamenti più o meno radicali nella loro impostazione strategica. Per reggere alla concorrenza le risposte attuate dalle imprese sono diverse, in relazione al prodotto trattato. In particolare, le imprese produttrici di prodotti propri di fascia medio-bassa tendono sempre più a esternalizzare la produzione a minor valore aggiunto all'**impresoria cinese** presente in loco.

Nel corso degli anni Duemila, infatti, il distretto del mobile imbottito di Forlì si è progressivamente internazionalizzato al proprio interno, registrando una crescente presenza locale di imprenditori extra-comunitari (spesso di origine cinese), a capo di aziende di piccole o piccolissime dimensioni (Tab. 3.4).

Dai dati della Camera di Commercio di Forlì-Cesena è evidente come il fenomeno abbia preso avvio nel biennio 2003-04, per intensificarsi negli anni successivi (a fine 2000 nel settore non risultava iscritta alcuna impresa con persone cinesi con carica sociale). Nel terzo trimestre 2012 nelle imprese individuali del distretto il 23,4% delle persone con cariche sociali era di etnia cinese (dal 13,3% del terzo trimestre 2009). Il fenomeno, invece, è poco presente tra le società di persone (solo 4 cariche sociali contro le 32 nelle imprese individuali) e tra le società di capitali (3 cariche sociali).

Nel distretto le imprese con al proprio interno cariche cinesi sono in genere microimprese (hanno cioè meno di 10 addetti); non più di sette imprese superano la soglia dei 9 addetti; nessuna va oltre i 20 addetti. La metà delle imprese produce poltrone e divani, mentre l'altra metà è specializzata in taglio, cucitura, montaggio e tappezzeria di mobili imbottiti.

¹ “Estratto dallo studio “Il mobile imbottito di Forlì nell'attuale contesto competitivo”- promosso dalla Camera di Commercio di Forlì - Cesena e realizzato dal Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo - finalizzato ad evidenziare i fenomeni caratterizzanti e le dinamiche del settore del mobile imbottito forlivese nel confronto con gli altri principali poli di produzione italiani e ad individuare percorsi strategici per rendere le imprese del settore più competitive”.

Tab. 3.4 – Numero di cariche (persone) nelle imprese attive del mobile della provincia di Forlì-Cesena

	Persone con nazionalità extra-UE		Persone con nazionalità cinese	
	3° trim. 2009	3° trim. 2012	3° trim. 2009	3° trim. 2012
Numero				
Totale, di cui:	38	53	28	39
Imprese individuali	23	41	18	32
Società di persone	10	7	8	4
Società di capitale	4	5	2	3
In % persone con cariche sociali nell'industria del mobile della provincia di Forlì				
Totale, di cui:	5,3	8,2	3,9	6,0
Imprese individuali	17,0	29,9	13,3	23,4
Società di persone	2,8	2,5	2,2	1,4
Società di capitale	1,9	2,2	0,9	1,3
	In % persone extra-comunitarie con cariche sociali nell'industria del mobile in Italia		In % persone cinesi con cariche sociali nell'industria del mobile in Italia	
Totale, di cui:	3,6	5,1	13,1	18,5
Imprese individuali	5,3	9,2	10,9	18,1
Società di persone	3,4	2,8	29,6	50,0
Società di capitale	1,2	1,5	9,5	13,0

Nota: i dati si riferiscono al settore Ateco 2007:31. Fonte: elaborazioni ufficio statistica e studi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena su dati Infocamere *Stockview*

Tra i principali distretti italiani del mobile, l'area di Forlì è quella in cui è più alto il numero di persone di etnia cinese con cariche sociali all'interno delle imprese attive, che è pari a quasi un quinto del totale nazionale. Seguono per incidenza sul totale delle imprese attive, gli altri due distretti specializzati nella produzione di imbottiti, Murgia e Pistoia (Tab. 3.5).

La nascita del fenomeno dell'imprenditoria extra-comunitaria (soprattutto cinese) si spiega in parte anche con il calo di attrattività del settore per le giovani generazioni locali, sempre meno interessate e disposte a "entrare" nel distretto, come operai e/o impiegati o imprenditori. Sono molti, infatti, degli imprenditori del distretto di Forlì che ritengono che vi sia una limitazione alla nascita di nuove imprese legata allo scarso interesse dei giovani a diventare imprenditori nell'industria del mobile.


Tab. 3.5 – Numero di cariche (persone) cinesi nelle imprese attive dei principali distretti italiani dell'industria del mobile

	Numero		In % totale cariche sociali	
	3° trim. 2009	3° trim. 2012	3° trim. 2009	3° trim. 2012
Totale, di cui:	213	211	0,4	0,5
Forlì	28	39	3,9	6,0
Murgia	28	36	1,9	2,8
Pistoia	14	11	1,8	1,7
Brianza	50	42	0,6	0,5
Padova	4	4	0,2	0,2
Udine	2	3	0,1	0,2
Pesaro	2	2	0,1	0,1
Livenza e Quartiere del Piave	2	2	0,0	0,0
Vicenza	0	0	0,0	0,0
Verona	0	0	0,0	0,0
Perugia	0	0	0,0	0,0

Nota: i dati si riferiscono al settore Ateco 2007:31. Fonte: elaborazioni ufficio statistica e studi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena su dati Infocamerare *Stockview*

Oltre al fenomeno dell'impreditoria straniera, nelle imprese di fornitura si è assistito a un impiego crescente di maestranze straniere: si rileva, infatti, una percentuale significativa di forza lavoro immigrata. Il 18% degli occupati nell'industria del mobile della provincia di Forlì è di origine straniera: prevalgono i cinesi che sono il 7,6% del totale degli occupati del settore; seguono marocchini, albanesi e rumeni (Fig. 3.1).

Fig. 3.1 – Mobili di Forlì: comp. % addetti per paese di nascita (principali nazionalità), fine 2010




Fonte: SMAIL Emilia-Romagna

Il fenomeno dell'imprenditoria straniera è particolarmente sentito nel distretto. A questo proposito le imprese locali richiedono un "maggior controllo sulle aziende terziste e le committenti in modo che non ci siano commissioni di lavoro a prezzi stracciati e una lotta al ribasso che fanno sì che negli ambienti di lavoro non vengano rispettate le norme e le condizioni minime e ci si possa permettere di lavorare in regola e riuscire ad avere un minimo di guadagno anche per i terzisti che sono coloro che in gran parte realizzano il prodotto finito" (impresa locale specializzata nel taglio e nella cucitura del rivestimento).

Ruolo crescente dell'imprenditoria cinese...

- A Forlì il fenomeno dell'imprenditoria cinese prende avvio nel biennio 2003-04 per intensificarsi successivamente. Si tratta soprattutto di microimprese, subfornitori ma anche terzisti che producono poltrone e divani.



a) Livenza e Quartier del Piave. Fonte: elab. ufficio statistica e studi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena su dati Infocamere Stockview



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE MONOCRATICO DI FORLÌ'

- SEZIONE PENALE -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FORLÌ'

In persona del **GIUDICE Dr. GIORGIO DI GIORGIO**

Alla pubblica udienza del **10 LUGLIO 2012**

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del **dispositivo**

la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

- 1) **OMISSIS**
- 2) **OMISSIS**
- 3) **OMISSIS**
- 4) **OMISSIS**
- 5) **OMISSIS**

N. 933/12 Sent.

N. 1011/11 R.G.

N. 1437/07 P.M.

Estr. Esec. Al P.M.

Com. al P.M. ex art.27

Disp. Reg. c.p.p. _____

–

Estr. Questura

Scheda: _____

N° _____ Mod.3/SC

S E N T E N Z A

In data **10.07.2012**

Dep. Il **25.09.2012**

- 6) **OMISSIS**
- 7) **OMISSIS**
- 8) **OMISSIS**
- 9) **OMISSIS**

PARTI CIVILI:

- 1) **COMUNE DI FORLI'** – in persona "*omissis*"
- 2) **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA** - in persona "*omissis*"
- 3) **COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE** –in persona "*omissis*"
- 4) **CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI'-CESENA** –in persona "*omissis*"
- 5) **COMUNE DI BERTINORO** –in persona "*omissis*"

I M P U T A T I

- o m i s s i s -

CONCLUSIONI:

- o m i s s i s -

Motivazione

Con decreto di citazione regolarmente notificato “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis” venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

In contumacia dei soli imputati “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”, preliminarmente riuniti i procedimenti penali n. 5843/09 RGPM e 1437/07 RGPM e costituitisi parti civili la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, la Provincia di Forlì ed i Comuni di Forlì, Castrocaro Terme, Bertinoro, l'istruzione dibattimentale avveniva mediante esame testimoniale, produzione documentale nonché esame degli imputati presenti.

All'esito le parti concludevano come in atti.

Dall'indagine svolta nel corso del dibattimento è apparsa dimostrata la responsabilità penale degli imputati in ordine ai fatti rispettivamente contestati ad eccezione del solo “omissis”.

Le imputazioni a carico degli odierni imputati scaturiscono dall'accertamento, nel corso dei sopralluoghi effettuati nel gennaio 2007 dai tecnici del Servizio di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro presso l'AUSL di Forlì, di numerose violazioni alla normativa antinfortunistica riferibili all'attività svolta da imprese individuali operanti nel settore della produzione di divani e salotti, risultate formalmente gestite da soggetti di nazionalità cinese, segnatamente da Li Rongxin (legale rappresentante dell'impresa “Hong Da”), Lin Aifen (legale rappresentante dell'impresa “Laf Cucito”), Zhang Luxing (legale rappresentante dell'impresa “CZ Poltrone”), Ye Xuli (legale rappresentante dell'omonima impresa), Yuan Fuming (legale rappresentante dell'impresa “MG confezioni”), Guo Yongjun (legale rappresentante dell'impresa “Johnny Lab”), ai quali gli odierni imputati, nelle rispettive qualifiche incontestatamente rivestite di titolari e/o gestori di aziende operanti nel settore della produzione e della grande distribuzione di poltrone e salotti, avevano commissionato l'esecuzione dei lavori di fabbricazione e di assemblaggio degli stessi divani e poltrone.

In particolare le violazioni riscontrate, trasfuse tutte nei capi d'imputazione da sub 1 a sub 67 del proc. pen. n. 5843/09 RGPM su cui

riferivano i testi Rossi Stefano, Bellantonio Claudio e Baldassarri Giovanna, dettagliatamente accertate e descritte nei verbali di sopralluogo redatti dagli ispettori per la sicurezza del lavoro in servizio presso l'AUSL di Forlì – acquisiti agli atti sull'accordo delle parti all'udienza del 7/11/2011 – inerivano all'effettuazione delle lavorazioni commissionate nel *totale mancato rispetto* delle prescrizioni antinfortunistiche indicate nelle citate imputazioni – alla cui analitica descrizione si rimanda – e sinteticamente dirette:

- 1) a prevenire incendi nei locali di produzione e a garantire la sicurezza dei lavoratori, tra cui gli obblighi inerenti alla presentazione di progetto e di valutazione dei rischi, all'effettuazione di visite di collaudo, alla installazione di illuminazioni e segnaletica di sicurezza, alla predisposizione di vie di fuga e di parapetti per le impalcature, all'accatastamento di materiali in modo sicuro, all'informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina di medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria;
- 2) a garantire l'igiene, l'abitabilità e la pulizia dei locali nonché la pulizia dei lavoratori, nello specifico del tutto trascurate ed evincibili dalla riscontrata promiscuità tra locali di produzione ed aree destinate ai comuni bisogni domestici dei lavoratori, sia dalla presenza commista di scarti di lavorazione e di vivande, dall'assenza di acqua calda e di mezzi detergenti nei bagni, e di spogliatoi ed attrezzature in cui poter riporre gli indumenti personali e di lavoro.

La radicale omissione delle suddette cautele da parte dei titolari delle aziende soggette ai controlli, oltre a rappresentare circostanza chiaramente evidente dalla visione delle fotografie prodotte agli atti e riconosciuta da quest'ultimi (Li Rongxin, Lin Aifen, Zhang Luxing, Ye Xuli, Guo Yongjun) nel corso dei rispettivi esami resi in dibattimento ex art. 197-bis c.p.p (sintomatico risultando il fatto che i medesimi, già indagati per le citate contravvenzioni contestate ai capi d'imputazione da sub 1 a sub 67 proc. pen. n. 5843/09 RGPM, ebbero a definire le rispettive posizioni mediante richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p), rappresentava del resto anche circostanza rimasta incontestata dalle difese degli odierni imputati.

L'assunto d'accusa, muovendo dal ruolo di supremazia e di dirigenza rivestito dalle aziende committenti italiane "omissis", "omissis", "omissis" "omissis", delle quali gli imputati "omissis", "omissis" con "omissis", e "omissis" erano rispettivamente amministratori, nell'esecuzione e nell'organizzazione delle opere affidate in appalto alle citate aziende individuali (segnatamente, "Hong Da" di Li Roxing, "Laf Cucito" di Lin Aifen, "CZ Poltrone" di Zhang Luxin, quanto alla committente "omissis"; "Hong Da" di Li Roxing, quanto alla committente "omissis"; "Ye Xuli" di Ye Xuli, "M.G. Confezioni" di Yuang Fuming, "Johnny Lab" di Guo Yongjun, quanto alla committente "omissis"), assume la concorrente responsabilità penale degli odierni imputati in ordine alle medesime contravvenzioni contestate alle aziende subappaltatrici ai capi da sub 1 a sub 67, nonché ai delitti contestati nel proc. pen. n 1437/07 RGPM ex art. 437 e 451 c.p. ai capi sub 69 (quanto a "omissis" e "omissis"), 77, 79 (quanto a "omissis" e "omissis"), 71, 73, 75 (quanto a "omissis" e "omissis"), in qualità, tutti, non solo di *soggetti formalmente committenti*, dunque di soggetti già titolari di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici ex art. 7 del d.lgs. n. 626/1994 – attualmente corrispondente alla formulazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 sulle cui formali divergenze rispetto alla previsione originaria ci si soffermerà più oltre - ma anche di *soggetti direttamente destinatari* ex art. 2087 c.c delle norme antinfortunistiche stante la concreta *ingerenza ed interferenza* dimostrata nell'altrui organizzazione del lavoro, con assunzione quindi di una corrispondente posizione di sostanziale *contitolarità e/o di società di fatto* in seno alle aziende subappaltatrici.

Tale assunto ha effettivamente trovato riscontri già sul piano contabile e finanziario dall'indagine operata dal CT del PM dott. G. Ferruccini il quale nella relazione redatta in data 8/4/2008 ha evidenziato dati oggettivamente sintomatici della sussistenza in capo alle committenti italiane di una situazione di vera e propria *dirigenza economica* dell'attività appaltata alle singole aziende cinesi.

Premesso in generale che il mercato del mobile imbottito nel quale operavano le aziende "omissis", "omissis" e "omissis" era estremamente concorrenziale, ove quindi il ricorso ad *imprese terziste* rappresentava lo strumento per aumentare la produttività attraverso forme di flessibilità del lavoro dirette a contenere i costi di produzione (riducendo i costi fissi derivanti dall'assunzione di manodopera dipendente stabilmente retribuita),

con particolare riferimento a “*omissis*” il CT del PM ha evidenziato che proprio per gestire le tempistiche richieste dai grandi distributori internazionale “Roche Bobois” e “Cuir Center” - alle cui commesse attingevano anche le altre due aziende “*omissis*” e “*omissis*” “*omissis*” - e per evitare il costo di immagazzinamento dei prodotti, collocati sul mercato da Roche Bobois ma consegnati all’utente finale sempre dalla stessa fornitrice “*omissis*”, quest’ultima ebbe ad utilizzare, a far dal 2003, terzisti di nazionalità cinese per le attività a più basso valore aggiunto del processo produttivo, quali la cucitura, l’assemblaggio delle materie prime e l’imballaggio finale, ricorrendo ai contratti di sub-fornitura prodotti agli atti all’udienza del 9/1/2012.

L’analisi del fatturato ha evidenziato che l’impresa terzista cinese Ye Xuli ha concentrato la maggior parte della sua attività con il gruppo ATELIER ITALIA, di cui “*omissis*” faceva parte, come risultante dalla seguente tabella.

Tab. n. 15 - La concentrazione del fatturato dell’impresa individuale YE XULI (All. n. 11).

	FATTURATO							
	Totale	“ <i>omissis</i> ”		PIU MO		ATELIER ITALIA		GRUPPO ATELIER ITALIA
1°trim.'07	€ 280.385,79	€ 97.280,60	34,7%	€ 20.837,30	7,43%	€ 109.976,90	39,22%	81%
2006	€ 959.993,61	€ 214.740,00	22,37%	€ 129.358,67	13,47%	€ 441.495,35	45,99%	82%
2005	€ 729.723,16	€ 53.765,50	7,37%	€ 108.240,90	14,83%	€ 349.986,72	47,96%	70%
2004	€ 576.437,53	€ 56.437,00	9,79%	€ 37.255,20	6,46%	€ 239.522,38	41,55%	58%

Così come è risultata rilevante l’incidenza del fatturato delle altre due terziste “Jhonny Lab” di Guo Yongjun e “MG Confezioni” di Yuang Fuming rispetto alle commesse ricevute da “*omissis*”, come evincibile dalle seguenti tabelle:

Tab. n. 16 - Concentrazione fatturato dell’impresa JHONNY LAB di Guo Yong Yung.

	FATTURATO							
	Totale	“ <i>omissis</i> ”		PIU’ MO’		EMMERRE		GRUPPO ATELIER ITALIA (con EMMERRE)
1°trim.'07	€ 71.113,30	€ 52.250,90	73%	€ 850,00	1,2%	-----	-----	74%
2006	€ 241.537,00	€ 179.884,50	74,47%	€ 23.668,00	10%	€ 398,00	0,16%	86%
2005	€ 70.124,80	€ 57.551,00	82%	-----		€ 3.770,30	5,38%	87%

2004	€ 87.989,00	€ 71.513,00	81,27%	-----		€ 5.571,00	6,33%	88%
------	-------------	-------------	--------	-------	--	------------	-------	-----

Tab. n. 17 – Impresa M.G.CONFEZIONI di Yuan Fumin (All. n. 13).					
FATTURATO					
	Totale	“omissis”		POLTRNESOFA'	
1°trim.'07	€ 416.147,70	€ 142.246,60	34%	€ 273.901,10	66%
2006	€ 488.594,85	€ 183.552,90	38%	€ 302.641,95	62%

Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dagli stessi imputati è emerso poi che “omissis” e “omissis” indirizzarono le stesse strategie gestionali delle suddette imprese terziste, ora procurando ed affidando loro ampie commesse di lavoro, sulla base dell'inderogabile programmazione settimanale dell'attività produttiva commissionata alla stessa “omissis”, tali da poter essere evase dalle terziste attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti, quali la sistematica violazione degli obblighi inerenti alla sicurezza del lavoro ed il ricorso ad impiego di mano d'opera in nero, di cui più oltre si dirà; ora procurando la disponibilità dei macchinari per la cucitura delle pelle e dei tessuti e provvedendo anche ai costi della loro riparazione presso l'impresa Marisi (cfr. dichiarazioni rese dai teste Torroni Claudio, Cacchi Luciano e dallo stesso imputato “omissis” che confermava il ricorso al comodato gratuito di macchinari); ora inviando almeno due volte la settimana un incaricato della “omissis” (Cimatti Massimo) affinché procedesse al controllo della qualità e quindi alla verifica delle strategie concordate (cfr. dichiarazioni rese dal teste Cimatti Massimo nonché dallo stesso imputato “omissis”).

Elementi suffraganti un'analogia ingerenza nei confronti di terzisti cinesi sono emersi anche relativamente a “omissis” e “omissis” “omissis”, di cui “omissis” e “omissis” erano rispettivamente amministratori.

Con particolare riferimento ai terzisti “Hong Da” di Li Roxing, “Laf Cucito” di Lin Afen e “CZ Poltrone” appaiono innanzitutto significativi i dati concernenti l'incidenza dei relativi fatturati quali evidenziati dal CT del PM nelle seguenti tabelle:

Tab. n. 24 – Concentrazione del fatturato dell’impresa HONG DA LI RONGSING (All. n. 24).

	FATTURATO								
	Totale	“omissis” DIVISION		GIDIEMME di MELLINI P.& c. SNC		SALOTTI AVANTGARDE SNC DI “omissis”		“omissis”	
1°trim. 2007	€ 176.492,00	€ 71.111,47	40%					€ 89.907,19	51%
2006	€ 449.585,34	€ 254.304,91	57%	€ 106.490,70	24%	€ 5.575,82	1%	€ 70.299,72	16%
2005	€ 449.085,94	€ 222.276,61	50%	€ 182.737,21	41%	€ 21.506,42	5%	€ -	
2004	€ 333.623,40	€ 188.377,14	56%	€ 113.940,37	34%	€ 19.679,97	6%	€ -	

Tab. n. 25 - Concentrazione fatturato dell’impresa C.Z. POLTRONE.

	FATTURATO						
	Totale	“omissis”		GIDIEMME di MELLINI P.& c.snc		“omissis”	
1°trim.2007	€ 87.189,99		0%			€ 39.923,06	46%
2006	€ 432.292,00		0%	€ 167.378,54	39%	€ 93.137,00	22%
2005	€ 432.357,16	€ 114.158,50	26%	€ 134.753,43	31%		

Evidenziava il CT del PM che dalla “CZ Poltrone” era nata la “Laf Cucito”, la cui titolare Lin Aifen era la cognata di Zhang Luxing, a sua volta titolare di “CZ Poltrone”, e che entrambe le imprese avevano la medesima sede aziendale in Forlì Via Bourges 5.

Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dagli stessi imputati è emerso poi che anche “omissis” e “omissis” preordinarono le strategie gestionali dell’impresa Hong Da di Li Roxing attraverso: il conferimento di *ampie commesse* di lavoro, la verifica personale del rispetto delle strategie concordate attraverso settimanali controlli in azienda (cfr. quanto a “omissis” il verbale di interrogatorio reso in data 18/5/2007 acquisito agli atti ex art. 513 c.p.p.), la cessione di macchinari per eseguire l’attività; “omissis”, in particolare, dando incarico al teste Turchi Bruno (imprenditore del settore che si occupa della preparazione e consegna del materiale imbottito destinato alla costruzione dei divani) di recapitare il materiale dal medesimo preparato per “omissis” presso Hong Da di Li Rongxing e CZ poltrone di Zhang luxing, e riscontrando il CT del PM nella contabilità della “omissis” generiche registrazioni evidenzianti la concessione d’uso dei beni presso terzi; “omissis” concedendo in

locazione, nella veste di amministratore della “omissis” di “omissis” & C. s.n.c. (società avente formalmente ad oggetto l’intermediazione immobiliare; cfr. in atti relazione redatta in data 12/6/2012 dal CT della difesa dott.ssa Angela Piazzolla) all’impresa Hong Da di Li Rongxing una porzione di un più ampio capannone ove avevano sede ed operavano in Castrocaro Terme anche la “omissis” di “omissis” & C. Snc” e la “omissis” delle quali lo stesso “omissis” era amministratore, a significazione dell’evidente *sostanziale riconducibilità* dei rapporti di committenza e di locazione alle strategie aziendali di un unico soggetto (contrariamente a quanto adombrato nella relazione redatta in data 12/6/2012 dal CT della difesa dott.ssa Angela Piazzolla sul presupposto della formale imputazione dei rapporti a soggetti diversi). Rapporto locatizio, questo, stipulato formalmente nell’aprile 2006, ma risalente già al 2003 con riferimento ad altro immobile sito a Forlì di proprietà della “omissis” di “omissis” & C. s.n.c. (sempre destinato dal conduttore Hong Da di Li Rongxing all’esercizio dell’attività aziendale commissionatagli da “omissis”) come riferito dalla teste Valli Valeria (dipendente della “omissis”) e come riscontrato dallo stesso CT del PM, che ha rilevato nella contabilità di Hong Da pagamenti di canoni d’affitto mensili in favore di “omissis” di “omissis” & C. Snc”.

L’ingerenza delle committenti italiane veniva poi riscontrata dal CT del PM nella comune organizzazione del lavoro in seno alle terziste cinesi, rilevatesi micro-aziende costituite da imprenditori cinesi che impiegavano operai sempre cinesi, in misura non superiore alle 15 unità e con un elevato turn-over.

In particolare, dall’esame dei rispettivi libri paga è risultato che in media gli operai erano utilizzati dai *14 ai 18 giorni al mese e pagati solo per 4-5 ore al giorno* (cfr. Tab. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pag. 60 e ss. della relazione del CT del PM in data 8/4/2008), deducendosi dunque che molte ore sono state retribuite in nero ipotizzandosi che un operaio abbia lavorato almeno 22 giornate al mese per 8,5 ore al giorno corrispondenti ad un totale di 187 ore mensili; dagli esami resi in dibattimento ex art. 197-bis c.p.p dagli stessi Guo Yongjun, Zhang Luxing è risultato poi che alcuni operai cinesi venissero addirittura pagati “*a cottimo*”.

A ciò si aggiunga che le imprese terziste, che non superavano mai i 15 dipendenti, avevano la facoltà di licenziare senza effetti reintegratori (come previsto dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori) nei momenti di limitata domanda, e di utilizzare, nei momenti di massima richiesta del mercato, la

propria struttura grazie al lavoro in “nero” oppure attraverso altri terzisti cinesi, giacchè numerose fatture di acquisto delle imprese cinesi riguardavano anche *sub-forniture* realizzate tramite l’invio di operai oppure tramite sub-appalto.

Si ricava pertanto che le imprese terziste in questione si sono in realtà avvalse di manodopera di ben più ampia portata, come peraltro oggettivamente evincibile nelle tabelle n. 7, 8, 9, 10, 11, 10 illustrate a pag. 62 della relazione in data 8/4/2008, in cui il CT del PM ha indicato il rapporto salari/lavorazione di terzi delle sei imprese *cd. cinesi*, caratterizzato *dall’assoluta preminenza* dei costi per lavorazioni effettuate da terzi rispetto ai costi per salari e stipendi.

Del resto l’abbattimento dei costi di produzione da parte delle aziende italiane attraverso il ricorso all’appalto delle singole prestazioni d’opera in favore di aziende gestite da titolari di nazionalità cinese, mediante la *sistematica e ben conosciuta* mancata assunzione da parte di quest’ultimi dei costi inerenti sia agli adeguamenti per la sicurezza del lavoro sia alla regolarizzazione contributiva di manodopera, veniva confermato dall’esito dei servizi di appostamento effettuati nel febbraio 2007 dalla PG operante presso le citate aziende, su cui riferivano i testi Rossi Stefano e Bellantonio Claudio.

Da tale esito d’indagine, trasfuso in atti dalle annotazioni di PG prodotte sull’accordo delle parti all’udienza del 9/1/2012, emerge infatti che al momento degli accessi venne sempre riscontrato non solo l’esercizio continuato dell’attività lavorativa in tutto l’arco delle giornate settimanali, *domenica e giorni festivi inclusi*, da parte di lavoratori di nazionalità cinese in locali *promiscuamente destinati* all’attività lavorativa e a diversa attività ricreativa e/ di riposo, obiettivata dalla presenza di stanze adibite a cucina, a lavanderia, a conservazione di scorte alimentari, anche attrezzate di televisore e di altre apparecchiature, evidenzianti una stabile e non consentita permanenza degli operai sul posto del lavoro, ma anche la presenza di lavoratori *non registrati nei libri matricola* e l’impossibilità di ricondurre l’attività lavorativa dei dipendenti assunti con contratti di lavoro part-time all’orario in cui avveniva il controllo di PG, attesa la *mancata preordinata indicazione* in contratto della *fascia oraria* in cui avrebbe dovuto svolgersi il lavoro part-time, ciò consentendo al dipendente, trovato intento al lavoro, di addurre al personale di PG operante il controllo di trovarsi legalmente impiegato nella fascia oraria contrattualmente prevista; laddove poi risultavano contrattualmente indicati la fascia oraria ed i giorni

di lavoro interessati dal part-time, veniva comunque riscontrata la presenza di lavoratori in orari e/o giorni diversi da quelli contrattualmente stabiliti (cfr. annotazioni di PG riguardanti la ditta “Hong Da” di Li Roxing.)

Il ricorso al lavoro in nero veniva poi ammesso dagli stessi titolari delle aziende terziste nel corso dei rispettivi esami ex art. 197-bis c.p.p. (quanto a Ye Xuli, Zhan Luxing, Li Roxing, Guo Yongjun) e nel corso dei rispettivi interrogatori acquisiti ex art. 512 c.p.p. (quanto a Yuang Fuming).

L’analisi dei flussi finanziari ed economici-patrimoniali intercorsi fra le imprese appaltanti italiane e le imprese appaltatrici cinesi portava quindi il CT del PM a configurare la costituzione tra di esse di un *vero e proprio rapporto societario di fatto* i cui indici rilevatori venivano individuati nell’esistenza l’esistenza di un fondo e di un’attività comune, nella ripartizione degli utili e delle perdite e nel vincolo di collaborazione tra i soci.

In particolare, a parere del CT, l’esistenza di un fondo e di un’attività comune derivava dal fatto che i cinesi, senza gli italiani, non erano indipendenti né autonomi; la ripartizione degli utili e delle perdite fra italiani e cinesi derivava dalla circostanza che nei contratti di sub-appalto - la cui formalizzazione per iscritto veniva riscontrata solo con riferimento alla committente “*omissis*” - non risultava mai indicato il prezzo che avrebbe dovuto invece essere determinato o determinabile a priori; considerazione analoga operando *a fortiori* nei confronti della altre committenti “*omissis*” “*omissis*”, in riferimento alle quali non è stato rinvenuto alcun contratto di subappalto scritto con le imprese cinesi. Il pagamento della prestazione all’impresa cinese da parte dell’impresa italiana, non definito nel contratto, avrebbe rappresentato dunque la suddivisione degli utili, così come l’applicazione delle penali dovute ad eventuali imperfezioni dei prodotti o ritardi di consegna, avrebbe costituito la condivisione delle perdite.

Il vincolo di collaborazione tra i soci, almeno quanto alla committente “*omissis*”, si sarebbe evinto poi dal fatto che nei contratti di sub-fornitura (allegati in atti) le parti si preoccupavano, da un lato, di sottoscrivere una clausola - altrimenti del tutto superflua - che *formalmente escludeva la stipula del contratto di società*, così sottolineandosi – diversamente da quanto è invece emerso dall’analisi dei reciproci rapporti commerciali come sopra analizzati - lo svolgimento di attività distinte ed autonome senza alcun scopo di lucro comune; dall’altro lato, di prevedere l’obbligo per il

terzista cinese di mantenere la *massima riservatezza* sulle caratteristiche del prodotto, oltre al divieto di esibire i disegni ed i modelli a chicchessia.

A fini della configurabilità delle *contravvenzioni* contestate a carico degli odierni imputati va nondimeno rilevato che, a fronte sia dell'incontestata sussistenza di rapporti di appalto di prestazioni d'opera tra le committenti italiane e le terziste cinesi, sia della *consapevolezza* da parte degli imputati del mancato rispetto da parte di quest'ultime delle prescrizioni dirette a prevenire incendi nei locali di produzione e a garantire la sicurezza dei lavoratori - circostanza questa che, così come avvenuto in sede di controlli della PG e di documentazione fotografica acquisita all'esito degli stessi, *non poteva certo passare inosservata* nell'ambito dei frequenti controlli di qualità eseguiti dalle committenti presso le aziende subappaltatrici - non appaiono comunque decisive nella presente sede le questioni interpretative concernenti la specifica *qualificazione giuridica* da attribuire ai rapporti di prestazione d'opera intercorrenti tra le committenti e le terziste e/o sull'inquadramento o meno dei suddetti rapporti nell'ambito altresì della struttura societaria.

È noto infatti che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 7 dlgs. n. 626 del 1994 - corrispondente all'attuale formulazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 81/2008 sia pure nelle formali divergenze di cui si tratterà più oltre - nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici del lavoro, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro-committenti di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del committente, *già solo per l'anzidetta qualifica formalmente rivestita*, una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore (Cfr Cass. n. 45068/2004) con la conseguenza che quando tale omissione sia, come nella fattispecie, *immediatamente percepibile dal committente* - in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza - risultato altresì *esercante una continua ingerenza economico-finanziario-qualitativa* dei flussi di produzione quale sopra descritta, quest'ultimo risponde delle conseguenze determinatisi dalla violazione delle norme di prevenzione e di protezione dei lavoratori (cfr. Cass. n. 30857/2006; n. 1825/2008).

Così come è altrettanto pacifico che l'obbligo di collaborazione prevenzionale tra il formale committente e l'appaltatore che ha assunto ex

art. 7 cit. il compito di eseguire l'opera, prescinde comunque dalla *forma giuridica* del contratto concluso dal committente, essendosi anche ritenuta la sussistenza di tale obbligo non solo in caso di appalto ordinario di opere o servizi ma anche nel caso, vietato, di appalto di mere prestazioni d'opera, atteso che in entrambi i casi ricorre l'esigenza di tutela prevenzionale dei lavoratori. (Cfr. Cass. n. 2946/2003).

Del resto la conferma dell'esclusiva inerenza ad un ambito strettamente civilistico – come tale avulso dalla presente sede penale - delle questioni interpretative concernenti la *qualificazione giuridica* da attribuire ai rapporti di prestazione d'opera intercorrenti tra le committenti e le terziste e/o l'inquadramento o meno dei suddetti rapporti nell'ambito altresì della struttura societaria, è dato implicitamente ricavare dal contributo offerto all'udienza del 5/6/2012 dagli stessi CT della difesa dott. R. Poggiolini e prof. M. Franzoni i quali, pur dopo essersi diffusamente soffermati (alla luce anche dell'interpretazione *formale* del contenuto dei contratti di sub-fornitura prodotti in atti dalle difese) sulla questione riguardante la riconduzione della disciplina dei rapporti in questione allo schema dei contratti di subfornitura disciplinati dalla l. 192/1998 e/o alla *residuale* riconduzione degli stessi nell'ambito della più generale disciplina civilistica in materia di appalto, hanno concordemente ed espressamente riconosciuto di *aver omesso ogni valutazione* concernente altresì i profili inerenti al *riparto tra le parti contraenti degli obblighi di protezione* in materia di sicurezza del lavoro comunque discendenti dal tipo di rapporto contrattuale astrattamente delineato dagli stessi CT.

In aderenza al *principio di effettività*, riconosciuto in giurisprudenza quale criterio-guida per l'individuazione dei doveri di sicurezza ogniqualevolta un soggetto si ingerisca in un'attività che in astratto non è propria della sua posizione professionale, in forza del quale va attribuita prevalenza, sugli aspetti formali del rapporto di lavoro, a quelli sostanziali secondo la regola del *trasferimento* dei doveri di sicurezza solo in presenza di *effettiva autonomia e idoneità tecnico-operativa dell'appaltatore*, può nella specie seriamente dubitarsi della prospettata riconduzione dei formali rapporti di committenza nell'ambito di *semplici* rapporti di subfornitura e/o di *comuni* contratto di appalto, attesa l'*ampiezza e completezza* del lavoro prestato dai terzisti di nazionalità cinese rispetto al prodotto finito; completezza, questa, *rivendicata ed assunta come precisa strategia aziendale* dallo stesso imputato "*omissis*" nel corso dell'esame.

Si è infatti trattato di lavoro ricomprendente le fasi *decisive* della cucitura, dell'assemblaggio delle materie prime e dell'imballaggio finale, sostanzialmente corrispondente alla *realizzazione del prodotto finito*, già pronto per la spedizione al cliente direttamente dall'azienda terzista; significativa a riguardo risultando (almeno quanto a "*omissis*") la minuziosa fornitura alle aziende terziste della *totalità* dei materiali da impiegare nella lavorazione, ricomprendenti finanche il *filo da cucire* ed esigente la necessità di periodici sopralluoghi di incaricati delle ditte committenti presso le aziende terziste al fine della redazione dell'inventario dei propri beni ivi giacenti (cfr. dichiarazioni rese dal teste Berti Stefano all'udienza del 12/6/2012).

Non pare dubbio infatti che l'ingerenza delle committenti italiane nelle fasi di lavorazione delle imprese cinesi, quale sopra delineata, rappresentasse obiettivo aziendale strategico per garantire alle aziende italiane l'indispensabile flessibilità produttiva necessaria a soddisfare *in toto* le variabili richieste dalla comune committente Roche Bobois attraverso la riduzione di costi fissi per manodopera dipendente e/o per immagazzinamento del prodotto finito, e sostituzione di questi con i costi variabili dei servizi prestati dai terzisti, a loro volta altamente competitivi, attesa la maggiore *produttività* sviluppata dalle imprese *cd. cinesi* per effetto di un'organizzazione del lavoro palesemente e artatamente contraria alle normative di settore – infortunistico e previdenziali – penalmente rilevanti.

Ciò trovava diretto e fattuale riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste Hu Linqui all'udienza del 2/4/2012, all'epoca dei fatti dipendente della ditta MG Confezioni di Yuang Fuming, terzista della "*omissis*", il quale, premesso di aver lavorato con contratto *part-time* senza alcuna previsione della fascia oraria in cui doveva prestare il lavoro - dato questo obiettivamente strumentale a mascherare, come si è visto, lo svolgimento di lavoro in nero al momento delle visite ispettive di PG - e di aver anche stabilmente dimorato nei medesimi locali aziendali, ove l'attività lavorativa veniva normalmente svolta anche nei giorni di sabato e di domenica, riferiva che il corrispettivo delle commesse (nell'ordine di circa 150/200 "*sedute*" settimanali, laddove per *seduta* si intende il singolo posto di cui si compone ciascun divano e/o poltrona) veniva *irrevocabilmente* ed *insindacabilmente stabilito* dalla committente "*omissis*", per il tramite dell'incaricato di quest'ultima Riguzzi Giorgio (attualmente deceduto) *a corpo* e non già in misura delle ore necessarie per la lavorazione, e che la

stessa committente effettuava (sempre tramite un proprio incaricato) un *capillare e giornaliero* controllo di qualità sul singolo prezzo prodotto.

Circostanze, queste, specificamente afferenti sia all'insuscettibilità dei prezzi imposti dalle committenti italiane ad una *libera ed effettiva* contrattazione di mercato con le terziste - pena il conferimento della commessa ad altro soggetto – sia all'assoggettamento della produzione di quest'ultime ad un continuo e capillare controllo di qualità effettuato dalle committenti *all'interno* dell'azienda terzista, che hanno rappresentato *tratto comune* di *uno stretto rapporto di ingerenza* di tutte le committenti italiane gestite dagli odierni imputati nei confronti delle aziende terziste gestite da soggetti cinesi, in quanto non solo confermate nelle concordi dichiarazioni rese dagli stessi Li Roxing, Lin Aifen, Zhang Luxin (quanto alla committente “*omissis*” e “*omissis*”), Yuang Fuming, Guo Yongjun (quanto alla committente “*omissis*”), esaminati ex art. 197-bis c.p.p, ma anche riconosciute dagli stessi imputati.

In particolare “*omissis*” e “*omissis*” nel corso dei rispettivi esami dibattimentali, premesso di aver reciprocamente condiviso gli indirizzi aziendali afferenti la strategia di “*omissis*” di incremento e di delocalazione dell'attività produttiva all'esterno dell'azienda attraverso il ricorso sempre più rilevante a manodopera terzista, confermavano la sussistenza di uno stretto rapporto simbiotico con quest'ultime, obiettivo sia dal ricorso al prestito gratuito di macchinari costosi per talune fase di produzione (con conseguente accollo da parte della terzista dei soli oneri di manutenzione ordinaria) sia dall'individuazione di un programma di produzione settimanale *preventivamente ed inderogabilmente* stabilito dalla committente – in quanto programma necessariamente improntato agli impegni e ai costi di produzione già predeterminati ed assunti dalla stessa “*omissis*” nei confronti della committente Roche Bobois – il cui rispetto veniva settimanalmente monitorato attraverso i *capillari controlli di qualità* effettuati dagli incaricati della committente (nella persona di Cimatti Massimo) presso l'azienda terzista ed in riferimento al quale i margini di contrattazione dei prezzi da parte di quest'ultima erano assai limitati.

Né può obiettarsi, come pur adombrato dalle difese al fine di confutare la sussistenza di un rapporto di ingerenza delle committenti italiane sull'attività dei terzisti cinesi, il dato dell'ingerenza al piano *strettamente qualitativo* del controllo sulla produzione esercitato dalle committenti italiane, in quanto, al contrario, la *capillarità* dei controlli, riguardanti il *singolo pezzo di produzione*, e la *frequenza* degli stessi,

caratterizzanti una *presenza quasi giornaliera* degli incaricati italiani all'interno delle aziende terziste, rappresentano invece tratti *eccezionalmente sintomatici* di una costante e pregnante preordinazione dell'attività dei terzisti al raggiungimento delle strategie commerciali già segnate dalle committenti; tratti questi non necessariamente indispensabili e/o riscontrabili nell'ambito dei comuni rapporti di subfornitura, come anche emerso dalle dichiarazioni rese all'udienza del 30/4/2012 dallo stesso teste Magrini Leonardo, introdotto dalla difesa di "*omissis*", che, esaminato quale titolare di azienda terzista operante, all'epoca dei fatti, anche su commesse di "*omissis*", riferiva che l'effettuazione di sistematici controlli di qualità rappresentava tratto *peculiare e specifico* di quest'ultima non riscontrabile anche nell'ambito degli altri rapporti di subfornitura intrattenuti dal teste con altri committenti. Nella stessa linea il teste Fabbri Franco, terzista operante all'epoca dei fatti anche su commesse di "*omissis*", il quale riferiva di non essere mai stato sottoposto ad alcun pressante controllo di qualità da parte della ditta committente, stante l'affidamento da questa riposta nella qualità della produzione.

Controllo di qualità, poi, che a dire dello stesso teste Cimatti Massimo (esercente il medesimo controllo per "*omissis*") era anche di tipo *preventivo*, apparendo sovente necessario per impartire alle aziende terziste le direttive per correggere e/o stabilire le modalità esecutive del lavoro durante la realizzazione del prodotto (cfr dichiarazioni rese all'udienza del 5/5/2012).

Lo strategico ricorso ad aziende terziste gestite da imprenditori cinesi finalizzato al mantenimento di *un'elevata capacità concorrenziale nel mercato francese*, per effetto di un abbattimento dei costi di produzione (almeno) in misura del 10-15% rispetto a quelli connessi al ricorso di terzisti italiani, veniva poi chiaramente ammesso nel corso dell'esame dallo stesso imputato "*omissis*", il quale pure, riconosciuto di essersi sempre *volontariamente* disinteressato del rispetto da parte dei terzisti cinesi delle norme di sicurezza sul lavoro in quanto settore di asserita ed esclusiva competenza dell'azienda terzista, riconduceva simile risparmio di costi non già agli intuibili benefici economici derivanti dal totale abbattimento da parte delle terziste dei costi inerenti alla sicurezza de lavoro a alla tutela previdenziale - attraverso il necessario ricorso al lavoro nero per mantenere un'elevata capacità concorrenziale nell'evadere le imponenti commesse ricevute - bensì all'unico dato, di tipo *antropologico*, di una maggiore e performante *energicità* della forza lavoro cinese (statisticamente più

giovane a parere dell'imputato) rispetto a quella italiana (statisticamente più anziana sempre a parere dell'imputato).

Di un maggiore risparmio dei costi di produzione nell'ordine addirittura del 40% derivante dalla committenza del lavoro ad aziende gestite da soggetti di nazionalità cinese (rispetto all'omologa committenza in favore di aziende gestite da soggetto italiani) riferiva all'udienza del 12/6/2012, quanto a "*omissis*", lo stesso teste della difesa Berti Alessandro il quale pure riteneva siffatto abbattimento di spesa (e dunque il ricorso a terziste *cd. cinesi*) *determinante* per la stessa sopravvivenza di "*omissis*" nel mercato.

Né al fine di confutare la sussistenza di un rapporto di ingerenza delle committenti italiane appaiono determinanti i rilievi svolti dalle difese, per il tramite anche dei rispettivi CT di parte, in ordine sia alla modesta incidenza percentuale dei costi di lavorazioni delle aziende terziste sostenuti dalle committenti *rispetto al fatturato complessivo annuo* di quest'ultime (incidenza calcolata, quanto a "*omissis*" e "*omissis*", dal CT dott. Poggiolini nelle relazioni redatte in data 5/1/2012), sia alla *libera* contrattazione tra le parti del prezzo della lavorazione tra le parti.

Quanto al primo aspetto si osserva infatti che, proprio a fronte dell'incontestata (ed incontestabile) maggiore produttività e del rilevante abbattimento dei costi di produzione derivanti dall'impiego dei terzisti *cd. cinesi*, la relazione tra i dati di riferimento utilizzati (costo lavorazioni/fatturato annuo) non appare *ex se* significativa in quanto poggiante su dati non autonomi bensì *reciprocamente condizionatesi* giacchè proprio la maggiore produttività e l'abbattimento dei costi di produzione derivanti dall'impiego dei terzisti *cd. cinesi* hanno contribuito ad incrementare il volume d'affari annuo delle committenti.

Strettamente legati a tale aspetto sono poi i rilievi concernenti la pretesa *autonomia negoziale* delle parti nella determinazione del prezzo della prestazione, in quanto pur a fronte di modalità di determinazione dei prezzi, quali emerse nel corso dell'istruttoria, non omogenee ma differenziate con riferimento ai singoli terzisti - taluni testi, ad esempio, riferendo, all'udienza del 12/6/2012, che i listini riguardanti il *monte orario* necessario per la lavorazione venivano predisposti dalla committente (Fabbri Franco), altri testi riferendo invece che quest'ultimi venivano predisposti dalla terzista (Salvini Maurizio, Amaducci Marinella) - dato comunque *comune ed incontestato* con riferimento ai prezzi stabiliti per le lavorazioni da eseguire dalle terziste *cd. cinesi* (anche sulla base della

predisposizione di listini e/o bozze scritte prodotti dalla difesa di “*omissis*” e “*omissis*”) è che gli stessi, al di là della provenienza della relativa proposta direttamente dalla committente (come risultante dalle dichiarazioni rese da Li Roxing, Lin Aifen, Zhang Luxin, quanto ai committenti “*omissis*” e “*omissis*”, e da Yuang Fuming, Guo Yongjun, quanto alla committente “*omissis*”, esaminati ex art. 197-bis c.p.p) o dalla stessa terzista (come invece riferito, almeno quanto a “*omissis*”, dal teste Berti Stefano), erano comunque commisurati *a corpo* e non su base oraria di lavorazione e *già convenzionalmente preordinati ad un ribasso competitivo* (rispetto ai prezzi praticati dagli altri terzisti italiani) necessario per conseguire quella maggiore produttività e quell’abbattimento dei costi di produzione costituenti la stessa ragion d’essere dello strategico ricorso a terzisti di nazionalità cinese.

Ciò dunque appare sufficiente a ritenere sottratta la determinazione dei corrispettivi ad una sfera di effettiva e libera autonomia negoziale *già in capo ad entrambe le parti contraenti*, nell’ottica del perseguimento, invece, di un *automatico ed esclusivo* vantaggio della committente, parte economicamente più forte.

A fronte di siffatta ingerenza esercitata sul piano *produttivo, economico e tecnico* da parte degli imputati, l’attribuzione in capo agli stessi dei medesimi e correlati obblighi di protezione in materia di sicurezza del lavoro gravanti sui titolari delle terziste, discende dunque *non solo* dall’incontestata assunzione della qualifica di *formali committenti* di prestazioni d’opera ma anche e soprattutto dalla *contestuale assunzione ex art. 2087 c.c. della sostanziale qualifica, altresì, di datori di lavoro* dei dipendenti occupati all’interno delle terziste, essendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, se è vero che il contratto di appalto determina il trasferimento dal committente all’appaltatore della responsabilità nell’esecuzione dei lavori, tale principio, in ossequio al citato criterio di effettività, soffre eccezione nel caso in cui il committente con la sua *ingerenza* abbia assunto – come avvenuto nel caso di specie - una *partecipazione attiva nella conduzione e nella realizzazione dell’opera appaltata* divenendo anch’egli destinatario degli obblighi e delle correlative responsabilità gravanti sull’impresa appaltatrice e per essa sui suoi collaboratori (cfr. Cass. n. 46383/2007; n. 38824/2008; n. 1659/1989; n. 2502/1993; n. 2277/1998).

Principio questo recentemente ribadito *in linea generale* dalla Suprema Corte, che pure ha fatto formalmente derivare dall’unitaria tutela

del diritto alla salute indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cc e dalla legge n. 833 del 1978 l'estensione ad ogni altro tipo di lavoro dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati (Cfr. Cass. 42465/2010).

Simile e complessa organizzazione del lavoro non appare dunque immediatamente e riduttivamente riconducibile ai soli soggetti formalmente titolari delle aziende terziste ma va invece ricondotta ad una più complessa ed unitaria struttura aziendale articolata sia sotto il profilo di una ripartizione di funzioni e di un'irrinunciabile ingerenza delle ditte committenti nello svolgimento del lavoro da parte delle ditte terziste, sia sotto il profilo del perseguimento dell'unitario e strategico obiettivo aziendale di abbattimento dei costi di produzione derivante dal mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro e di contribuzione previdenziale.

Organizzazione del lavoro, questa, che non può non condizionare nello specifico, in ossequio al richiamato principio di effettività (anche formalmente assunto dal legislatore ex art. 299 dlg.vo 81/2008), l'individuazione dei soggetti contitolari di un effettivo potere *datoriale* ai quali pure imputare il *debito di sicurezza* rappresentato dalle singole contravvenzioni contestate e *strettamente connesso* sia al rischio d'impresa oggettivamente assunto dagli odierni imputati per effetto dell'ingerenza *deliberatamente* esercitata sia al *credito di sicurezza* comunque maturato nei confronti di quest'ultimi dal personale operante in seno alle aziende terziste per effetto dei poteri d'ingerenza subiti.

Nè appare decisivo, al fine di escludere l'assunzione dei suddetti obblighi di protezione da parte delle ditte formalmente committenti, il mero dato *topografico* della delocalizzazione delle prestazioni d'opera commissionate *al di fuori* dei locali aziendali delle ditte committenti; dato, questo, pur invocato dalle difese e fondantesi sulle correzioni formalmente apportate al citato art. 26 del dlg.vo 81/2008 (in materia di obblighi connessi ai contratti di appalto) dal dlg.vo n. 106/2009, le quali, individuando il campo di applicazione dell'art 26 cit. hanno, da un lato, aggiunto all'ipotesi di affidamento di "lavori" quella di "servizi e forniture" e, dall'altro lato, precisato che debbono escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, "si svolgano in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del committente".

La non decisività nel caso specie del semplice dato topografico dello svolgimento delle prestazioni d'opera da parte delle aziende terziste in

locali astrattamente estranei alla *sfera giuridica* delle committenti, discende innanzitutto dalla ritenuta attribuzione in capo ai titolari di quest'ultime degli obblighi di protezione *propri già del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.* integrante una vera e propria situazione di *contitolarità* delle aziende terziste, stante la riscontrata assenza di autonomia del lavoro prestato dai dipendenti di quest'ultime, risultate *eterodeterminate dai tempi, dalle modalità esecutive e dagli ingenti quantitativi di commesse* imposte dalle ditte committenti, delle quali *utilizzavano sicuramente il materiale e parte delle attrezzature* (sulla configurabilità di un rapporto di lavoro in riferimento *all'assenza di autonomia* del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e *non già in relazione alla qualifica formale assunta* dal medesimo; cfr. per tutte Cass. n.12348/2008 e n. 43343/2002).

A fronte poi dall'attribuzione di obblighi di protezione *anche già* in virtù della qualifica di committenti formalmente rivestita da parte degli imputati e dell'ampia ingerenza da questi svolta nell'organizzazione del lavoro delle terziste, giova osservare che, in linea con l'orientamento più recente della Suprema Corte (a sua volta pienamente adesivo all'impostazione tradizionale sopra richiamato in materia di committenza) in punto di estensione ad ogni altro tipo di lavoro dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati (Cfr. Cass. 42465/2010), la stessa Suprema Corte si era già specificamente espressa a riguardo, affermando che in tema di infortuni sul lavoro l'imprenditore è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del programma lavorativo *quand'anche disarticolati* il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali che gli consentano di alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, *contestualmente dislocandone in parte i rischi* (cfr. Cass. n. 37588/2007; nella fattispecie la Corte aveva proprio ritenuto la responsabilità dell'imprenditore che aveva subappaltato i lavori in *luoghi esterni all'impresa*).

Stando poi allo stessa riformulazione letterale dell'art. 26 cit (operata dal dl.g.vo n. 106/2009) va comunque osservato che il riferimento dei *“lavori, servizi e forniture”* anche *“all'intero ciclo produttivo”* dell'azienda committente, sarebbe tale comunque da valorizzare il profilo funzionale rispetto a quello topologico dell'appalto, riguardando tutte le lavorazioni che risultino comunque necessarie all'organizzazione produttiva del committente indipendentemente dalla collocazione fisica delle stesse.

Pur prendendosi atto comunque del carattere apparentemente contraddittorio e riduttivo del formale richiamo alla “*disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto*”, nell’ottica di un’interpretazione della norma che tenga conto della consolidata e richiamata impostazione della giurisprudenza di legittimità in materia di committenza di prestazioni d’opera, appare dunque preferibile la soluzione che ancori la configurazione della responsabilità penale alla *disponibilità materiale* del luogo di lavoro, intesa come estrinsecazione – esattamente come avvenuto nel caso di specie - di un *effettivo potere gestionale*, indipendentemente dall’esistenza di un titolo giuridico formalmente corrispondente.

A ciò si aggiunga che, almeno quanto all’imputato “*omissis*”, la concessione in locazione all’impresa Hong Da di Li Rongxing dei locali aziendali a far dal 2003 (nelle forme di cui già si è detto) è tale da fare ritenere integrato anche già sul piano formale il requisito della “*disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto*”.

Il perseguimento della ricostruita *strategia aziendale* da parte delle committenti italiane trovava ulteriore e preciso riscontro, quanto a “*omissis*” e “*omissis*”, nelle *significative diminuzioni*, a partire dal 2004, delle commesse di lavoro originariamente affidate a ditte italiane, da cui sono conseguiti inevitabili riflessi negativi sul piano della competitività e del rischio della stessa sopravvivenza nel mercato di quest’ultime improvvisamente private della tradizionale autonomia contrattuale nella determinazione dei corrispettivi - attraverso la consueta redazione di preventivo di spesa che tenesse conto dei *tempi di lavoro e delle difficoltà di esecuzione* della singola commessa - che vennero invece successivamente imposti dalla committenza parametrando, al ribasso, a quelli fruibili dall’illecita organizzazione del lavoro da parte delle aziende gestite da personale di etnia cinese; riflessi su cui riferivano, anche con utili riferimenti fattuali e quantitativi, i testi Amadori Emanuela e Ciocca Maria Elena, rispettivamente titolari delle ditte “Elite Salotti” e “C e B”, appaltatrici di prestazioni lavorative per conto di “*omissis*” e di “*omissis*”, e dalle cui denunce penali ebbero a scaturire le indagini che portarono alla formulazione delle odierne imputazioni a carico degli imputati.

Così testualmente ed assai efficacemente riferiva Ciocca Maria Elena a pag 141 e ss. delle trascrizioni del verbale d’udienza del 21/2/2012:

Pubblico Ministero - Lei dovrebbe illustrare le ragioni che la determinarono a segnalare alla Squadra Mobile della Questura di Forlì ormai nel

febbraio del 2007 una serie di circostanze che aveva avuto modo di apprendere dello svolgimento della sua attività professionale delle quali si doleva.

Testimone, Ciocca M. E. - Allora, erano già un po' di anni prima che ci convocasse la Questura di Forlì che io insieme ad altri nostri colleghi organizzavamo riunioni, incontri, perché c'eravamo accorti che nel nostro settore si erano inserite delle nuove aziende di etnia cinese, ... perché questa razza aveva preso radici qui a Forlì ed avevano messo su laboratori come i nostri dove producevano il nostro stesso prodotto a prezzi inferiori, quindi noi subivamo un pochino quello che era secondo noi il loro non rispettare le regole. Dal di là abbiamo fatto diversi incontri, ci siamo appoggiati a diverse associazioni, abbiamo chiesto aiuto a tanti enti, però non abbiamo mai avuto nessuno che ci appoggiasse fino a quando siamo stati convocati in Questura e poi dal di là è partita la denuncia.

Giudice - Il vostro committente chi era?

Testimone, Ciocca M. E. - **Nel mio caso era la "omissis". Era basato su un rispetto reciproco, sulla collaborazione, cioè si decideva insieme quali erano i modelli, i tempi di consegna anche i prezzi. Dopo invece sono subentrati nuovi soci in questa azienda, l'hanno rilevata ed i rapporti comunque erano cambiati.**

...

Pubblico Ministero -... Chi sono i suoi interlocutori in "omissis", con chi si rapporta?

Testimone, Ciocca M. E. - Quando c'era la vecchia amministrazione era direttamente con i titolari, il signor Rosetti e Ricci. Poi è subentrato il signor "omissis" con altri soci.

Giudice - Questo quando si ricorda più o meno?

Testimone, Ciocca M. E. - 2004 se non dico una sciocchezza, però non ricordo bene.

Giudice - Nel 2007 sicuramente lei aveva a che fare con...

Testimone, Ciocca M. E. - Sì, io avevo già a che fare con "omissis" e la nuova società. **Cercai di rapportarmi con il signor "omissis", ma allora era molto vago, mi disse che era solamente una questione di mercato. Io poi mi rapportavo con il signor Riguzzi.**

Pubblico Ministero - Il signor?

Testimone, Ciocca M. E. - Riguzzi Giorgio ... **Era molto difficile rapportarci con Riguzzi, perché comunque lui secondo me doveva seguire un attimo la**

linea di quelle che erano le decisioni aziendali, anche se lui aveva molto potere per decidere a chi darlo ed a chi non darlo, però secondo me non seguiva quello che era il suo volere, ma la linea aziendale. Mi sono rapportata più di una volta con lui, per dire la verità qualche volta abbiamo anche discusso per i prezzi, per il lavoro, per quanto riguarda il lavoro lui diceva che per me ce n'era poco, per quanto riguardava i prezzi il problema era il costo e mi ricordo che una volta avevamo discusso per un modello dove c'erano dei cuscini e lui mi disse che i cinesi i cuscini non glieli pagava più, perché erano già compresi nel prezzo del divano, quindi ti faceva capire poi una volta discutemmo e disse che di aziende come la mia lui aveva la fila fuori dalla porta.

...

Giudice - Questi terzisti cinesi, giusto per andare un po' più nello specifico, per cui lei si era lamentata erano sempre ditte che lavoravano per la "omissis" oppure in generale?

Testimone, Ciocca M. E. - Allora, molte ditte lavoravano anche per la "omissis", però ce n'erano tante che lavoravano anche per altre aziende. Cioè non erano solamente ditte della "omissis", io forse ero più interessata a quelle, perché subivo da queste aziende.

Pubblico Ministero - Quali erano queste aziende come dire erano più concorrenziali nel suo rapporto con la "omissis"?

Testimone, Ciocca M. E. - I nomi?

Pubblico Ministero - I nomi, sì. Se li ricorda?

Testimone, Ciocca M. E. - Il numero di allora, di adesso, perché...

Pubblico Ministero - Di allora.

Testimone, Ciocca M. E. - C'era Brunella, che poi è diventato MG che sarebbe poi Fabio, il nome italiano, perché in cinese non lo ricordo, che sarebbe il titolare di una azienda di Panighina.

Pubblico Ministero - **Sarebbe MG Confezioni.**

Giudice - Sarebbe sempre collegato alla MG?

Testimone, Ciocca M. E. - Sì.

Giudice - Lei Fabio lo associa sempre a MG, la stessa.

Testimone, Ciocca M. E. - Sì, MG, Brunella. Poi c'era Hex Suli, adesso però non so ha cambiato di nuovo nome e la regione sociale, poi Gianni Lab ed un'altra azienda di Castrocaro che non ricordo il nome. Erano quattro le aziende.

Giudice - Lei questo come fa a saperlo, che loro lavoravano per "omissis", anche loro.

Testimone, Ciocca M. E. - Perché i terzisti hanno un reparto adibito solo al ritiro delle merci, quindi ognuno di noi ha la sua fila con il cartello con il nome dell'azienda.

Pubblico Ministero - Dove ci sono i mucchi, i materiali?

Testimone, Ciocca M. E. - Sì, mucchi e materiali. Quindi ognuno di noi...

Pubblico Ministero - Vedeva...

Testimone, Ciocca M. E. - Vede anche il lavoro degli altri terzisti, cioè siamo uno affianco all'altro, quindi vediamo.

...

Giudice - Ci dà qualche numero più o meno su quello che era il suo lavoro, l'entità in termini di sedute e poi se queste sono comunque rimaste costanti o sono calate e fino a che punto? Grossomodo, ci dà qualche riferimento un po' più concreto.

Testimone, Ciocca M. E. - io con i sei dipendenti con cui sono rimasta riesco a fare fino a 200 sedute alla settimana, ma può variare dalle venti, trenta sedute, poi dipendente anche molto dal modello.

Pubblico Ministero - No, parliamo all'epoca dei fatti.

Testimone, Ciocca M. E. - All'epoca, sì, sulle 200 sedute alla settimana, sì.

Pubblico Ministero - Otto dipendenti aveva?

Testimone, Ciocca M. E. - Ne avevo otto, poi ho dovuto fare due licenziamenti, quindi sono rimasta con sei dipendenti.

Giudice - Queste sedute sono poi rimaste costanti?

Testimone, Ciocca M. E. - No. Queste sedute calavano anno per anno sono sempre calate, poi mi ero permessa di chiedere o come mai stava succedendo tutto questo, anche perché secondo me non c'era una vera e propria crisi, perché all'inizio si nascondevano dietro alla crisi nel settore del mobile imbottito, **però io che andavo tutti i giorni a ritirare il lavoro vedevo che se calava il mio mucchio si alzava da un'altra parte, quindi secondo me non era una questione di calo di lavoro.**

Giudice - In questo caso si è poi concretizzato in quante sedute, quanto numero di sedute settimanali che le venivano commissionate?

Testimone, Ciocca M. E. - Guardi le dico più o meno quello che era il mio fatturato, forse riesco a spiegarlo meglio. Io ero arrivava a duecentomila euro all'anno, ho avuto degli anni che ero arrivata a centotrentamila euro, centoquarantamila euro,

quindi sono cifre...

Giudice - Siccome abbiamo ragionato fino adesso in sedute, se magari potrebbe aiutarci.

Testimone, Ciocca M. E. - Non dico dimezzate, ma quasi.

Giudice - Più o meno un centinaio di sedute?

Testimone, Ciocca M. E. - 120, 130 sedute. Poi comunque a seguito di questo ci avevano recesso il contratto, però eravamo riusciti a trovare un accordo con l'udienza, il Giudice aveva reintegrato.

Giudice - C'è stato anche un contenzioso?

Testimone, Ciocca M. E. - alla fine sì, però ci hanno reintegrato, ma con la metà delle sedute che ci servivano, dalle 200 sedute che noi potevamo produrre avevamo trovato un accordo.

Giudice - C'è stata una sorta di recesso da parte della "omissis"?

Testimone, Ciocca M. E. - un recesso.

Giudice - Un recesso che voi avete poi impugnato?

Testimone, Ciocca M. E. - Che abbiamo impugnato, abbiamo fatto una causa civile, il Giudice ci ha reintegrato per un altro anno.

Giudice - Il Giudice Civile o il Giudice del lavoro?

Testimone, Ciocca M. E. - Il Giudice Civile. Cioè abbiamo fatto una causa.

Giudice - Civile, quindi sono questioni contrattuali.

Avv. Difensore - È un diniego di rinnovo per la verità.

Pubblico Ministero - Quali erano gli elementi, i profili che rendevano così competitive queste imprese gestite... Le imprese a cui a ha fatto riferimento lei, Hex Suli, MG, Gionni Lab, per quello che era insomma il dato informativo di cui disponevate chiaramente.

Testimone, Ciocca M. E. - C'era solo una cosa, loro costavano molto meno di quello che costavamo noi a queste aziende. Ad esempio se noi costavamo diciassette euro all'ora, loro alcuni venivano pagati anche sei, sette euro a l'ora.

Pubblico Ministero - Questo però è il rapporto con il committente, ma come facevano a costare così meno?

Testimone, Ciocca M. E. - Secondo me...

Pubblico Ministero - Dove risparmiavano?

Testimone, Ciocca M. E. - Dal mio punto di vista, quello che penso io risparmiavano prima di tutto nella manodopera, risparmiavamo nei contributi, loro le uniche spese che avevano concrete era

l'affitto e la luce, perché con la luce bisognava lavorarci, ma del resto spese loro non n'avevano.

Giudice - Queste informazioni lei dove le ha acquisite, cioè sul modo di lavorare di queste aziende terziste per essere più precise? Le ha viste lei direttamente, le sono stati riferiti, ha visto qualche documento, qualche contratto?

Testimone, Ciocca M. E. - Io qualche documento sottomano l'ho visto, ho avuto modo di vedere anche dei prezzi dello stesso modello che magari che cucivo io, cucito da una azienda cinese a diciannove euro in meno, diciannove euro in meno non è poco, per quello che è il prezzo del cucito di un divano.

Pubblico Ministero - Quello potrebbe essere semplicemente una grande capacità di essere concorrenziale, una sorta di politica antidumping, vanno sotto al prezzo di costo, per così dire.

Testimone, Ciocca M. E. - Sicuramente loro sono molto veloci, sono molto bravi, però per abbattere dei costi così c'è un qualcosa che non funziona ci deve essere, perché sennò vuol dire che noi in tutti questi anni non siamo stati in grado

Pubblico Ministero - "Sì". Avete cercato di capire come facevano, perché non credo che siete rimasti inerti di fronte al fatto... capire vuol dire anche parlarne con dei soggetti che erano diciamo più o meno a conoscenza di come si gestivano le imprese?

*Testimone, Ciocca M. E. - noi comunque qualche domanda gliela facevamo anche quando incontravamo questi terzisti alla "omissis", a volte abbiamo anche chiesto, io con Suli (Ye Xuli, ndr) **un giorno mi sono messa a parlare, cucivamo lo stesso modello, gli ho detto: "Ma scusami spiegami come fai tu a lavorare a questi costi", lo stesso Suli mi ha detto che loro lavorano diversamente da noi, mi disse con una battuta ironica "Impara a fare come facciamo noi, ad esempio noi paghiamo a pezzi, voi pagate ad ore".***

Pubblico Ministero - A cottimo diciamo.

Testimone, Ciocca M. E. - Sono quelle sfumature. Quelle sfumature che si lasciano comunque scappare e ti senti ancora più beffeggiato, perché comunque in Italia queste cose non si fanno. I dipendenti...

...

Avv. Parte Civile, Ferrini - Senta signora, qualche precisazione. Parlando del comportamento di queste aziende diciamo gestite da cinesi, quando voi siete arrivati al punto in cui avete deciso di sporgere denuncia la vostra denuncia è abbastanza circostanziata, cioè voi avete identificato quali

erano le aziende terziste che stavano facendo questo. Come avete fatto, cioè siete andate, lei è andata materialmente a vederle queste aziende?

Testimone, Ciocca M. E. - Allora, quando uno ha la paura di perdere il lavoro delle volte si abbassa anche a fare cose che non dovrebbero essere fatte.

Avv. Parte Civile, Ferrini - Ci dica che cosa ha fatto?

Testimone, Ciocca M. E. - Io più di una volta, io insieme a Manuela la mia collega Amadori.

Avv. Parte Civile, Ferrini - Amadori è la signora che abbiamo sentito prima?

Testimone, Ciocca M. E. - **Sì. Andavamo, io mi ricordo una sera anche con mio marito, sono andata persino a Castrocaro a vedere se era vero che queste aziende lavoravano di notte.**

Avv. Parte Civile, Ferrini - **C'è andata lei fisicamente?**

Testimone, Ciocca M. E. - **Sì.**

Avv. Parte Civile, Ferrini - **Di persona. Cosa ha riscontrato?**

Testimone, Ciocca M. E. - **Ho riscontrato che a mezzanotte c'era il capannone tutto illuminato.**

Giudice - A Castrocaro che azienda c'era?

Testimone, Ciocca M. E. - A Castrocaro allora la Ifa, si chiamava Ifa allora. era nella Cosmo Salotti.

Giudice - È andata in qualche azienda diciamo cinese?

Testimone, Ciocca M. E. - Queste sono aziende cinesi.

Giudice - **Perché lei prima aveva fatto riferimento alle sue dirette concorrenti come terziste della "omissis", aveva fatto il nome appunto di MG, Hex Suli e Gionni Lab.**

Testimone, Ciocca M. E. - **Sì.**

Giudice - Lei è mai andata presso queste tre aziende, sapeva dov'erano?

Testimone, Ciocca M. E. - Sono andata a Panighina, sono andato a Castrocaro.

Giudice - **Quindi presso queste aziende?**

Testimone, Ciocca M. E. - **Sì.**

Giudice - Queste tre?

Testimone, Ciocca M. E. - Sono queste aziende, sì.

Giudice - Cosa ha riscontrato? Andava in orari un po' particolari?

Testimone, Ciocca M. E. - **Sì, non ci andavo nei turni delle otto ore come siamo abituati a fare noi, ... a mezzanotte lavoravano ancora. Poi qualcuno si vede che si è accorto che giravamo, le voci si**

sono sparse ed avevano incominciato a mettere delle tende nere, quindi da fuori.

Avv. Parte Civile, Ferrini - Quindi avevano avuto delle precauzioni per non farvi vedere dentro, insomma?

Testimone, Ciocca M. E. - Sì.

Avv. Parte Civile, Ferrini - Però lei fisicamente c'è stata più di una volta?

Testimone, Ciocca M. E. - Sì.

Avv. Parte Civile, Ferrini - oltre al fatto che lavoravano anche di notte ha riscontrato altro? Cioè come venivano tenuti questi spazi, come venivano gestiti, se c'era sporcizia o veniva omesso qualche cosa, rispetto anche alla sua di azienda?

Testimone, Ciocca M. E. - Io al di là di quello che potevo vedere da fuori, erano solo le cataste o di fusti o di gomme, ma dentro non sono mai entrata.

Avv. Parte Civile, Ferrini - Cose che non si dovrebbero fare queste cataste?

Testimone, Ciocca M. E. - cose che nelle nostre aziende i fusti si tengono all'interno del capannone, le gomme all'interno del capannone.

Così altrettanto chiaramente ed efficacemente riferiva Amadori Manuela a pag. 6 e ss. delle trascrizioni del verbale d'udienza del 21/2/2012:

Pubblico Ministero - Ripercorriamo i contenuti di quella denuncia. Innanzitutto la sua impresa quante persone aveva occupate in quel momento, siamo nel 2007?

Testimone, Amadori M. - In quel momento sette.

Pubblico Ministero - Sette in quel momento. Per quali imprese eravate controterzisti diciamo?

Testimone, Amadori M. - Io per la GDM allora, che poi è diventata "omissis".

Pubblico Ministero - "omissis".

Testimone, Amadori M. - Sì.

Pubblico Ministero - La GDM... Come si chiamava all'epoca GDM o "omissis"?

Testimone, Amadori M. - GDM. ... All'inizio noi eravamo tutti italiani, poi nel giro di poco tempo, di due, tre anni, da dieci terzisti italiani ero rimasta l'unica, poi non ci sono rimasta più anch'io, erano solo ditte cinesi.

Pubblico Ministero - Questo in che anni avviene? Diciamo questa evoluzione quando comincia e quando

poi alla fine assume questa conformazione nei termini che adesso rappresenta?

Testimone, Amadori M. - Adesso... dal 2005, verso il 2004, 2005, 2006 è stato proprio...

Pubblico Ministero - L'apice?

Testimone, Amadori M. - L'apice, sì.

Pubblico Ministero - Quindi, qualche anno prima era iniziato questo ingresso?

Testimone, Amadori M. - Sì, però piano, piano poi è stato proprio da un anno e l'altro una cosa talmente crescente che comunque abbiamo cominciato a spaventarci tutti.

Pubblico Ministero - Ci spieghi una cosa, la sua impresa che nel 2007 abbiamo detto aveva sette dipendenti con lei compresa?

Testimone, Amadori M. - Sì.

Pubblico Ministero - Che capacità produttiva aveva? Cioè un'impresa con sette dipendenti, ci spiegherà più o meno quale era l'orario di lavoro cosa produceva in termine di sedute? Ormai l'abbiamo forse capito in questo processo cosa sono le sedute, sennò lo spiega lei che lo può spiegare meglio di quanto possa farlo io, prego.

Testimone, Amadori M. - Le sedute sono in un divano se è a tre posti sono tre sedute, ed è un due posti sono due sedute, una poltrona è una seduta, questo è quello che determina il nostro volume di lavoro.

Io con sette dipendenti me compreso... Devo premettere che ogni divano comunque ha il suo tempo, perché ci sono i divani economici e quelli un pochino più importanti. Io ripeto per la GDM lavoravo pelle, quindi era il salotto più importante. Ci vuole circa dalle sei, alle otto ore di lavoro. Poi ci sono dei divani che ne vogliono anche dieci. In questo tempo qui comunque non viene mai pagato ad un terzista per esempio lo scarico dei fusti, la gomma, il carico del divano nel camion comunque, perché di solito sono costi che questi non li considerano.

Giudice - Se ci può fare così una stima sintetica.

Diceva siamo sette dipendenti lei grossomodo quante sedute riusciva a realizzare al mese?

Testimone, Amadori M. - 120.

Pubblico Ministero - Si parla di settimana forse?

Testimone, Amadori M. - A settimana, a settimana.

Pubblico Ministero - 120?

Testimone, Amadori M. - 120 circa.

Giudice - Perché giornalmente...

Pubblico Ministero - A settimana la valutazione si fa a settimana?

Testimone, Amadori M. - Sì, sì, perché abbiamo le partenze settimanali. Quindi il lunedì entra il lavoro, il venerdì si consegna.

Pubblico Ministero - Si lavora settimanalmente?

Testimone, Amadori M. - Sì.

Giudice - Diceva più o meno 120.

Testimone, Amadori M. - 120 sedute.

Giudice - 120 sedute alla settimana.

Pubblico Ministero - Come dire lavorando a pieno regime?

Testimone, Amadori M. - Otto ore al giorno, avendo anche lo straordinario quando siamo a pieno...

Pubblico Ministero - A pieno regime possiamo dire. La sua impresa con queste caratteristiche lavorando a pieno regime in una settimana era capace di produrre queste sedute. Lei per rendere questa plastica evidenza di difficoltà che lei stava vivendo spiega cosa produceva nel 2004 e cosa produceva nel 2005, lo dichiarò, se lo ricorda?

Testimone, Amadori M. - **Sì. Io sono arrivata da 120 di quando avevo la settimana piena anche a trenta, quaranta sedute alla settimana, quindi voglio dire un calo drastico.**

Pubblico Ministero - Diciamo che se si fosse mantenuto questo tipo di condizione l'impresa era destinata alla chiusura?

Testimone, Amadori M. - Io avrei già dovuto chiudere allora.

Pubblico Ministero - Quindi diciamo ha fatto ricorso a risorse interne, come si dice in questi casi.

Testimone, Amadori M. - Noi artigiani non possiamo... Noi si sta in piedi se si lavora.

Giudice - Quindi in concreto che difficoltà ha avuto, come ha ovviamente a questo calo di lavoro?

Testimone, Amadori M. - Cercando aiuto alle istituzioni. Nel 2005...

Giudice - Ha dovuto licenziare?

Pubblico Ministero - In termini finanziari ha fatto debiti?

Testimone, Amadori M. - No, di licenziare non ho licenziato nessuno, abbiamo fatto l'Ebert, che è la nostra cassa integrazione. Poi cercavamo di vedere di far sapere cosa stava succedendo per non chiudere. Poi avevo dei risparmi io, sono stati messi per non dover licenziare nessuno e tenere, perché speravamo che comunque se qualcuno se ne accorgesse le cose si sarebbero rimesse a posto.

Pubblico Ministero - ... Avete fatto un calcolo di quanto costasse per così dire un'ora di produzione di un vostro lavoratore, quanto vi costasse?

Testimone, Amadori M. - Sì. Nel 2007 a me costava poco... **17 euro e settanta non arrivavo a diciotto o euro all'ora un dipendente.**

Pubblico Ministero - Quindi, a l'ora?

Testimone, Amadori M. - a l'ora, però in questa ora qui ho fatto calcolare tutto il costo di un dipendente quindi c'era la tredicesima, il tfr, perché comunque è un costo di un dipendente, perché volevo vedere, poiché venivo pagava ad ora cosa mi costava un dipendente e cosa mi dava a la ditta a l'ora per eseguire il suo lavoro.

Pubblico Ministero - Per capire se era remunerativa l'attività.

Testimone, Amadori M. - Sì.

...

Pubblico Ministero - Lei ha dato anche delle indicazioni invece di quanto riteneva che fosse questo stesso costo per un'impresa che lei ha definito "Cinese", poi vedremo quali sono. Si ricorda quale era questo calcolo, come c'è arrivata a questo calcolo, chi l'ha proposto?

Testimone, Amadori M. - Allora, io lavorando per la ditta ti vengono sottomano anche cose che non dovresti in teoria vedere e le vedi. Poi tutti lo sapevano, lo sapevano i falegnami lo sapevano chi va le gomme, si sa.

Pubblico Ministero - **Mi dia il valore? Quale era il costo diciamo produzione per ora lavoratore? Lei indicò una cifra, se vuole glielo indico?**

Testimone, Amadori M. - **meno della metà rispetto ad una ditta italiano, poi comunque il titolare è cinese, perché i dipendenti cinesi lavorano a cottimo, lavorano con altri sistemi. Vengono pagate in altre maniere, non si può paragonare con le nostre ditte.**

Pubblico Ministero - Comunque la metà?

Testimone, Amadori M. - Sì, sì, almeno, almeno, poi... Sì.

Pubblico Ministero - Come veniva fuori questa cifra, com'è che costavano meno, li pagavano meno, risparmiavano da qualche parte, almeno sempre secondo l'esperienza di una imprenditrice che era nel settore.

Testimone, Amadori M. - **In nero, in nero e sottopagati.**

Giudice - Lei questo lo sa per sentito o dire o perché le è stato detto?

Testimone, Amadori M. - Sì, perché comunque quando parlavi con le ditte e dicevano: "Ma bisogna darlo ai cinesi, costano molto o meno".

Giudice - È un fatto notorio.

Testimone, Amadori M. - Sì, lo sapevano tutti.

Giudice - Che erano questi i benefici.

Testimone, Amadori M. - Io poi magari dicevo, ma è possibile, non avete paura dei controlli, vi sequestrano le cose?

Giudice - Lei con chi parlava?

Testimone, Amadori M. - Allora mi rapportavo con un delle titolari delle GDM, la Paola.

Pubblico Ministero - Mellini Paola?

Testimone, Amadori M. - Mellini, sì.

Giudice - La stessa che poi quindi anziché scegliere lei deva la commesse ai cinesi?

Testimone, Amadori M. - Sì, sì.

Giudice - lei diciamo si lamentava nei confronti di questa GDM?

Testimone, Amadori M. - Sì. Però con il fatto che costavano molto meno il mercato...

Giudice - Lei ha avuto un calo di commesse ad a beneficio di queste aziende diciamo cinesi?

Testimone, Amadori M. - Sì, sì.

Giudice - Lei cercava di capire il motivo e le veniva detto questo?

Testimone, Amadori M. - Sì.

Pubblico Ministero - Le diede anche un consiglio la signora Mellini?

Testimone, Amadori M. - Sì.

Pubblico Ministero - Che era quello di?

Testimone, Amadori M. - Di chiudere, perché comunque tutto il lavoro nel giro di poco tempo sarebbe passato ai cinesi, perché costavano molto meno.

Pubblico Ministero - Diciamo parlando di tempi di produzione, per quello che lei ha registrato e parlando di tariffe che costoro richiedevano ai suoi stessi committenti, si segnalavano o dati particolari sui tempi in cui producevano e sulle tariffe che applicavano?

Testimone, Amadori M. - **Guardi non succede più che ti... Il costo del divano che ti danno da eseguire, ti danno già la cifra, tu devi rientrare in quella cifra lì. Non viene più calcolato il tempo che ci vuole effettivamente per eseguire la lavorazione di quel tipo di divano, questa è la cifra, se ci stai lo fai, sennò lo diamo ad altri.**

Pubblico Ministero - Ma questo veniva fatto all'inizio della commessa, nel suo caso, nel caso di Elite Salotti?

Testimone, Amadori M. - È iniziato quando hanno iniziato i laboratori cinesi, quando si è cominciato a dare il lavoro ai cinesi.

Pubblico Ministero - Perché prima come avveniva?

Testimone, Amadori M. - Prima invece... ti davano il divano, tu prendevi i tempi di questi divano, quelli reali andavi dalla tua ditta che ti dava il lavoro e gli dicevi: "Questi sono i miei tempi" e ti mettevi d'accordo.

Pubblico Ministero - C'era una trattativa.

Testimone, Amadori M. - Sì.

Pubblico Ministero - Il prezzo era il risultato di una trattativa tra le parti?

Testimone, Amadori M. - Sì, è chiaro.

Giudice - Si faceva un preventivo sulla base di quello che lei stimava essere la durata, la difficoltà del lavoro e poi si concordava.

Testimone, Amadori M. - È sempre stato così.

Pubblico Ministero - Invece in questa seconda fase conseguente all'ingresso nel mercato di imprenditori caratterizzati nei termini che lei spiegava, il prezzo è per così dire è imposto?

Testimone, Amadori M. - Sì è imposto. Se ti va bene lo fai, sennò ce ne sono altri.

Pubblico Ministero - ... a chi farlo fare, questo è il senso.

Testimone, Amadori M. - Sì.

Pubblico Ministero - C'era anche una particolare capacità di questi altri imprenditore di rispondere e in termini di tempi di tempestività, cioè di farlo preciso, sicuramente bene, ma anche di farlo presto il lavoro?

Testimone, Amadori M. - Sì, perché comunque noi si prendeva una settimana per poter fare le commesse, per eseguire il lavoro, la ditta cinese tu lo davi la sera il giorno dopo l'avevano pronto, perché a me è capitato di dover montare dei salotti che la GDM mi dava già cuciti da ditte cinesi nel giro di un giorno.

Pubblico Ministero - Quindi evidentemente con un impiego di manodopera molto spinto, verrebbe da dire, molto intenso?

Testimone, Amadori M. - Sì.

Pubblico Ministero - Questo è stato anche un elemento che poi ha reso attrattive queste imprese per i suoi committenti?

Testimone, Amadori M. - Sì. La tempistica ed il costo è quello che ha determinato questo crescere di ditte cinesi.

Pubblico Ministero - Sempre nell'ambito delle sue conoscenze lei adesso ci ha dato un dato che è significativo che è il costo lavoro per ora dei... ed è così diciamo strutturato la metà, ma in termini di capacità produttiva 120 sedute voi, quanto un'impresa strutturata con questa capacità

reattiva diciamo dei cinesi? All'epoca ci diede un dato ricorda?

Testimone, Amadori M. - Sì, perché mi era successo di vederlo, lì mi si è aperto un mondo, perché io producevo 120 sedute con sette dipendenti Una ditta cinese che doveva aver dipendenti part-time da quello che sapevo io, ne produceva 280.

Pubblico Ministero - Due o tre ottanta?

Testimone, Amadori M. - 380.

Giudice - Questi dati chi glieli ha forniti?

Testimone, Amadori M. - Noi avevamo dei piani carichi, dove c'erano alla fine il totale delle sedute settimanale.

Pubblico Ministero - Vedevano quanto veniva dato a loro e quanto veniva caricato o per così dire sui cinesi.

Giudice - Dalla contabilità di chi?

Testimone, Amadori M. - No, lo ho visto nell'ufficio di chi mi stava dando il lavoro, dalla GDM avevo visto il mio piano carico perché sono tutti assieme.

Giudice - Glielo ha chiesto oppure ne avete parlato?

Testimone, Amadori M. - No, no, l'ho visto e basta.

Giudice - Sbirciato?

Testimone, Amadori M. - Sì.

Giudice - Ha sbirciato.

Testimone, Amadori M. - Era lì vicino al mio.

Giudice - Perché lei stessa ha detto che la stessa committente le ha quasi consigliato di chiudere. Le ha detto: "Gli altri lavorano in questo modo, voi noi, per cui...". Questo può far pensare che lei glielo chiedesse questo dato.

Testimone, Amadori M. - No.

Giudice - Lei invece lo ha proprio visto direttamente?

Testimone, Amadori M. - L'ho visto, ma tanto si sapeva, cioè lo sapevamo.

Giudice - Che dato era? Diceva più o meno?

Testimone, Amadori M. - Che 380 sedute settimanali, che ci vuole una forza di lavoro importante per poterlo eseguire.

Pubblico Ministero - Allora, veniamo un po', all'epoca lei lavorava con la GDM abbiamo detto.

Giudice - Della GDM chi era il legale rappresentante, titolare di questa GDM lei lo sa?

Testimone, Amadori M. - La Paola Mellini, mi sembra.

Pubblico Ministero - Successivamente quando va in pensione la Paola Mellini, perché mi sembra che sia andata...

Testimone, Amadori M. - In pensione, dopo è stata rilevata dalla "omissis".

...

Pubblico Ministero - Poi per chi ha lavorato?

Testimone, Amadori M. - Per la "omissis".

Pubblico Ministero - Quali erano allora i controterzisti cinesi della "omissis"?

Testimone, Amadori M. - **La Lab, Fabio.**

Pubblico Ministero - Gionni Bal.

Testimone, Amadori M. - Fabio, poi ce n'erano altri due, ma non me li ricordo.

Pubblico Ministero - Hex Suli (?)?

Testimone, Amadori M. - Hex Suli, sì.

Pubblico Ministero - E MG di Panighina?

Testimone, Amadori M. - Che è Fabio.

Pubblico Ministero - "È Fabio" e poi Gionni L'abbiamo detto.

Testimone, Amadori M. - E Gionni Lab.

Pubblico Ministero - Quando lei fa questo discorso che è ampio essenzialmente si riferisce a quest'ultimi soggetti; l'impiego di manodopera con questi ritmi e questa remunerazione vale anche per loro, per quelle che sono le sue cognizioni naturalmente?

Testimone, Amadori M. - Sì, sì, vale anche per loro.

Pubblico Ministero - Un ultimo dato le chiedo: lei appunto ha riferito che poi questa circostanza era ormai diventata patrimonio comune degli operatori di settore.

Testimone, Amadori M. - Sì.

Pubblico Ministero - In particolare da alcuni di essi apprese alcune circostanze più particolari di come riuscissero a trovare un equilibrio tra una forma regolare e poi un impiego molto spinto della manodopera, si ricorda?

Testimone, Amadori M. - **Per esempio l'orario di lavoro non era otto ore, io so che usavano il part-time, perché si andava a controllo la facciata era quasi regolare, però poi se lavoravano sedici ore, chi andava a fare il controllo non lo verificava, perché magari nel frattempo quello che trovavano...**

Pubblico Ministero - Chi le riferì questa circostanza?

Testimone, Amadori M. - Lo sapevano tutti, i falegnami... noi abbiamo i camionisti che portano fusti, gomma.

Giudice - Per andare un po' capire le sue fonti di informazione un po' più precise, lei ha detto che con "omissis" non ha mai trattato?

Testimone, Amadori M. - No.

Giudice - Le sue fonti d'informazione, però le sono state date da GDM?

Testimone, Amadori M. - Sì, però la tipologia è sempre quella.

Giudice - Lei quando lavorava per GDM lavorava anche per "omissis" contemporaneamente?

Testimone, Amadori M. - Per GDM e "omissis" poco, perché come hanno saputo che ero entrata a lavorare alla "omissis" la Paola mi disse: "Va beh, adesso sei a posto".

Giudice - Lei con la "omissis" quando ha cominciato a lavorare?

Testimone, Amadori M. - Ho cominciato a lavorare nel... 2005, fine dicembre.

Giudice - Lei interrompe GDM e poi lavora con "omissis"?

Testimone, Amadori M. - No, interrompo io, come hanno saputo che era entrata a GDM Paola mi disse: "Beh, sono contenta per te, perché tanto l'hai visto anche te a noi conviene darlo ai cinesi, quindi da un giorno all'altro abbiamo finito". Non mi dettero più lavoro.

Pubblico Ministero - Nel 2004 ha ancora una buona capacità produttiva, nel 2005 e l'anno horribilis diciamo?

Testimone, Amadori M. - C'è stato un...

Pubblico Ministero - alla fine del 2005, però lei instaura un rapporto o con la "omissis"?

Testimone, Amadori M. - Sì.

Pubblico Ministero - È questa l'evoluzione?

Testimone, Amadori M. - Sì.

Pubblico Ministero - Quando nel 2007 presenta la denuncia la sua relazione commerciale ed è e con la "omissis"?

Testimone, Amadori M. - Sì.

Giudice - Con la "omissis" lei con chi trattava? Conosceva i titolari?

Testimone, Amadori M. - No, con il...

Giudice - Lei conosce "omissis" ed e "omissis"?

Testimone, Amadori M. - No.

Giudice - Li ha mai visti?

Testimone, Amadori M. - Li ho visti, intravisti, ma si trattava con un signore che adesso non c'è più, Giorgio... adesso non mi ricordo il cognome.

Pubblico Ministero - Riguzzi.

Testimone, Amadori M. - Riguzzi, sì.

Giudice - Le informazioni che lei aveva ricevuto per quanto riguarda i terzisti della "omissis" a cui lei prima ha fatto riferimento Hex Suli Mg confezioni e Gionni Lab sono tutte informazioni che le sono state date in "omissis"?

Testimone, Amadori M. - Guardi che nelle ditte che ti danno il lavoro, come lo vai a prendere tu ditta italiana va la ditta cinese, quindi vediamo la mole di lavoro.

Giudice - lo vede come? Ci sono...

Testimone, Amadori M. - Ci sono i pacchi di pelle, mentre io magari ho cinque, sei commesse, cinque, sei divani, si vedeva magari le altre postazioni dove ce n'erano cinquanta.

Giudice - Lei vedeva materialmente?

Testimone, Amadori M. - Sì, ma questo alla GDM anche.

Giudice - Il lavoro è commissionato in maniera maggiore rispetto a quella che veniva dato a lei.

Testimone, Amadori M. - sì.

Giudice - Poi per quanto riguarda i dati, appunto del numero delle sedute anche in "omissis" ha avuto modo di sbirciare da qualche documento, diciamo questi dati, oppure è una cosa che...

Testimone, Amadori M. - Lo dicevano i camionisti. I camionisti che vengono a caricare da me sono gli stessi che vanno a caricare dagli altri. A volte erano arrabbiati, dicevano: "Dobbiamo andare di domenica mattina perché hanno tanto lavoro e non riescono a finirlo. Allora ti capitava di dire: "Ma sì, ma quanti ne avranno". "Tu non lo puoi immaginare". Ti dicevano delle cifre...

Pubblico Ministero - Qualcuno l'abbiamo sentito alla scorsa udienza.

Testimone, Amadori M. - Io lì per lì non credevo neanche.

Gli inequivoci e concordi elementi di fatto rilevati dai suddetti testi trovavano poi riscontro nell'analisi contabile effettuata dal CT del PM che ha potuto mettere in evidenza, in funzione sia del rapporto tra ricavi fatturati e costi del lavoro dipendente (1° indice), sia del rapporto tra i soli ricavi prodotti internamente e il costo del lavoro dipendente (2° indice), una capacità produttiva delle terziste cinesi del tutto superiore alle imprese similari italiane "Elite Salotti" e "C e B" (di cui Amadori Emanuela e Ciocca Maria Elena erano titolari) come sinteticamente risultante dalla seguente tabella (e più analiticamente evidenziato nel correlato elaborato 2 della CT):

Tab. n. 50 –Il confronto fra la capacità produttiva delle imprese terziste cinesi e delle imprese terziste italiane (1° e 2° indice).

imprese	ricavi fatturati/costi lavoro dipendente (1° indice)				ricavi prodotti internamente/costi lavoro dipendente (2° indice)			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
IMPRESE TERZISTE ITALIANE								
ELITE SALOTTI	2,84	1,91	1,89	1,79	2,35	1,70	1,81	1,79
C. e B.	1,71	1,65	1,90	2,14	1,61	1,58	1,85	2,09
IMPRESE TERZISTE CINESI								
YE XULI	7,05	7,62	6,39		2,26	2,57	2,42	
JHONNY LAB	9,80	4,46	6,64		6,38	3,81	4,12	
M.G. CONFEZIONI			17,74				10,43	
C.Z. POLTRONE		3,99	4,19			2,37	2,17	
LAF CUCITO			2,87					
HONG DA	3,74	5,81	5,04	30,15	1,67	2,34	2,72	17,41

Il ricorso a forme di illecita produzione del reddito attraverso l’evasione fiscale da parte delle terziste cinesi, tale da giustificarne e garantirne l’ulteriore competitività rispetto alle similari aziende italiane, trovava del resto conferma nell’indagine effettuata dal CT del PM che, analizzando tutta una serie di fatture emesse da altri *terzisti cd. cinesi* nei delle imprese terziste cinesi in questione, ha ravvisato l’inesistenza delle prestazioni indicate in fattura, la cui emissione ha dunque integrato (specularmente al reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 dlgs. n. 74/2000 mediante uso delle medesime fatture da parte delle aziende gestite da Li Rongxin, Ye Xuli, Yuan Fuming e Zhang Luxing, la cui posizione è già stata separatamente definita attraverso richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) il reato contestato ex art. 8 dlgs. n. 74/2000 (emissione di fatture false) ai capi d’imputazione sub 80, 82, 95, 97, 99, 104 a carico degli emittenti “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”, in favore degli utilizzatori Li Rongxin, Ye Xuli, Yuan Fuming e Zhang Luxing.

In particolare, tra gli elementi chiaramente sintomatici dell’inesistenza delle operazioni recate nelle fatture oggetto di contestazione il CT ha correttamente individuato:

- 1) quanto alle fatture emesse, tra il 30/9/2005 e il 22/12/2006, nei confronti della ditta di Li Rongxin dall’impresa individuale “Confezioni Andrea di Zhou Peizhen” indicate nei capi

d'imputazione sub 80 e 82, l'inequivocabile dato della cessazione della ditta emittente il 5/9/2005, dunque in epoca antecedente all'emissione delle fatture.

- 2) quanto alle fatture emesse dall'impresa individuale "Borsettificio Drago di *"omissis"*" nei confronti della ditta di Ye Xuli, indicate nei capi d'imputazione sub 95 e 97 il CT ha rilevato che la ditta emittente, pur risultando attiva ed iscritta alla Camera di Commercio di Firenze dal 19/05/2003, esercitava tuttavia la "Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria in cuoio e in materiale similare", dunque attività del tutto diversa dalla produzione di mobili imbottiti. Inoltre non è risultato alcun pagamento a favore dell'impresa Borsettificio Drago di *"omissis"*. Dal raffronto delle fatture di vendita di Ye Xuli con le fatture emesse da "Confezione Oceano di Zhang Weidi", "Pelletteria Moderna di Yang Zhengcha", "Pelletteria Rosanna di Lin Qian Di" e "Borsettificio Qili di *"omissis"*" è risultato poi che le stesse sono state tutte graficamente scritte e compilate dalla stessa mano; circostanza questa del tutto sospetta visto che i titolari sono persone differenti e le ditte risiedono in zone differenti. L'inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture in questione veniva del resto implicitamente ammessa nel corso dell'esame reso ex art. 197-bis c.p.p. dallo stesso Ye Xuli il quale dichiarava di non conoscere le ditte emittenti.
- 3) quanto alle fatture emesse dall'impresa individuale "Confezioni Minli di Hu Shaoxing" nei confronti della ditta di Yuang Fuming, indicate al capo d'imputazione sub 99, anche qui il CT ha rilevato che l'attività svolta dalla ditta emittente era quella di *"confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso abbigliamento in pelle e pelliccia"* dunque del tutto diversa dalla produzione di mobili imbottiti. Inoltre l'impresa MG Confezioni di Yuan Fuming ha registrato tutte le fatture a fine anno, con numeri di registrazione consecutivi sebbene tali fatture abbiano date di emissione differenti (cfr. relazione redatta in data 3/7/2009).
- 4) quanto da ultimo alle fatture emesse, tra il 31/1/2005 e il 30/11/2005, dall'impresa *"omissis"* nei confronti della CZ Poltrone di Zhang Luxing indicate nel capo d'imputazione sub 104, anche in tale occasione il CT ha rilevato che la ditta emittente risultava cessata al 1/12/1999.

La consapevolezza in capo agli imputati dell'illiceità e della pericolosità, soprattutto sul versante dell'omessa adozione di cautele sul lavoro, di siffatta organizzazione del lavoro da parte delle imprese terziste, vale poi ad integrare anche il delitto di omissione dolosa di cautele sul lavoro punito dall'art. 437 c.p., comunemente ritenuto *reato proprio* del datore di lavoro e contestato, in alternativa all'omologa previsione colposa punita dall'art. 451 c.p., ai capi sub 69, 77, 79 a "*omissis*"; al capo 69 a "*omissis*"; ai capi 71, 73, 75 a "*omissis*" e "*omissis*".

Ferma infatti l'assunzione, anche in relazione alla predetta ipotesi delittuosa della concorrente posizione di garanzia gravante *sul piano sostanziale* ex art. 2087 c.c. e *già sul piano formale* ex 7 dl.g.vo 626 del 1994 in capo agli imputati per i motivi sopra illustrati - posizione di garanzia, questa, idonea a qualificare già in forma *propria* la concorrente condotta omissiva autonomamente contestata agli imputati sub specie di *concorso dell'intraneus* quale *contitolare di fatto* dell'azienda terzista, in aggiunta al titolare anche formale di quest'ultima - *la consapevolezza* altresì dell'omessa adozione di cautele sul lavoro da parte dell'aziende committenti italiane o, quanto meno, *l'accettazione da parte di quest'ultime dei rischi* insiti alla pericolosità dell'attività *ampiamente commissionata alle terziste* - committenza rappresentante di per sé contributo oggettivamente agevolatore, sul piano morale, della condotta punita ex art. 437 c.p. - si evinceva dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati nel corso dei rispettivi esami dibattimentali e/o interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari acquisiti agli atti ex art. 513 c.p.p.

Quanto a "*omissis*", gli stessi imputati "*omissis*" e "*omissis*", rispettivamente presidente e vicepresidente di "*omissis*" Spa, dichiaravano di *non essersi mai interessati* alle questioni inerenti alla sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende terziste, pur ammettendo lo stesso "*omissis*" di essersi personalmente recato all'interno di talune delle aziende terziste e di aver avuto la percezione di un certo *disordine* e di una certa *improvvisazione ed inesperienza* da parte dell'azienda gestita da Ye Xuli.

Quanto a "*omissis*", ancor più radicale è risultata la posizione assunta dall'imputato "*omissis*" il quale nel corso dell'esame, non solo, ha riconosciuto di non essersi affatto interessato alle questioni inerenti alla sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende terziste, ma ha anche rivendicato e ribadito la ferma convinzione che tale disinteresse fosse del tutto *giustificato e neanche doveroso* in capo a chi, come lui, *si limitava a*

commissionare a terze aziende l'effettuazione di prestazioni d'opera; convinzione, questa, in contrasto con gli obblighi di protezione e cooperazione legalmente derivanti dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 7 del dlgs. n. 626/94 cit, quali sopra delineati e rimasti dunque del tutto volontariamente ignorati ed omessi dall'imputato.

Lo stesso teste Zamagna Massimo poi, direttore di produzione di "omissis", all'udienza del 12/6/2012 riferiva di aver personalmente constatato nel corso dei frequenti sopralluoghi effettuati presso le aziende terziste cd. cinesi *sporczia ed odori di cucina* all'interno nei locali di lavoro; elementi questi chiaramente sintomatici dell'inosservanza delle minime norme di igiene e di sicurezza del lavoro; inosservanza, questa, considerata allarmante (quanto meno) per l'immagine della stessa committente "omissis" da parte dello stesso teste Zamagna, il quale ha dimostrato maggiore avvertenza e sensibilità in punto di rispetto della normativa sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro (sia pure sotto il profilo di un'indiretta ricaduta nociva *sull'immagine* di "omissis") rispetto al proprio datore di lavoro "omissis" che, a riguardo, ha invece dimostrato una convinta indifferenza.

Analoghi ed emblematici riferimenti alla concreta *percezione* della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro da parte del committente italiano ed alla riconduzione dell'abbattimento dei costi di produzione da parte del terzista cinese ad un dato *meramente antropologico* si trovano chiaramente espressi anche nelle dichiarazioni rese anche dall'imputato "omissis" nel corso dell'interrogatorio in data 18/5/2007, il cui verbale è stato acquisito agli atti ex art. 513 c.p..

Così testualmente l'imputato:

A.D.R. Il controllo della qualità, che viene eseguito su ogni singolo pezzo, lo eseguo io, mio figlio Massimo e mia figlia Roberta. Si tratta ovviamente di un controllo eseguito singolarmente.

....

A.D.R. Il controllo qualità presso l'azienda Hong Da viene eseguito almeno tre volte la settimana, all'interno dell'azienda.

A.D.R. Durante queste visite notavo che Paolo aveva alle sue dipendenze 5 o 8 dipendenti, forse a volte 10. I rapporti con l'impresa Hong Da risalgono al 2000/2001. Ho notato dei ritmi di lavoro pazzeschi. Si tratta di un lavoro fisico e questi operai oltre a una certa abilità, dimostrano un impegno frenetico nell'esecuzione del lavoro

loro affidato. Quindi velocità e precisione, questi due aspetti sono abbinati. Non mi risulta, anzi lo nego, che essi svolgano un lavoro in termini qualitativi inferiori rispetto a quello svolto da un terzista italiano. Del resto sanno benissimo che a fronte di una contestazione rivolta al sottoscritto circa un prodotto conferito ad un mio cliente mi rivarrei su di lui trasmettendogli la contestazione.

A.D.R. ... Durante le mie visite non mi sono reso conto se Paolo non rispettasse le normative antincendio o in materia di sicurezza. Mi veniva assicurato da Paolo che aveva lavoratori in regola, non sapevo però con quali contratti. L'ho sempre diffidato dal far dormire persone all'interno del capannone.

.....

A.D.R. Credo che gli imprenditori cinesi abbiano ridotto fortemente il loro margine di guadagno, sapendo che avrebbero compensato con una produzione più alta rispetto alle aziende italiane. Questo rientra nell'ambito di una logica di mercato, almeno così penso io.

A.D.R. Secondo il mio punto di vista i cinesi hanno una naturale predisposizione a produrre molto più velocemente rispetto agli italiani. Questa loro prerogativa, a mio avviso, fa la differenza. Si tratta peraltro di manodopera giovane e forte fisicamente in quanto per lo più maschile.

A.D.R. Non mi sono mai figurato quale sia o se vi sia una escamotage oppure una particolare forma di organizzazione del lavoro da parte degli imprenditori cinesi si da giustificare i prezzi ai quali essi si rendono disponibili per l'esecuzione delle lavorazioni loro affidate; ribadisco di non essere mai stato a conoscenza di un eventuale sistema di remunerazione dei loro dipendenti "a cottimo", nè conosco esattamente i tempi di effettivo impiego della loro manodopera.

A.D.R. All'interno dell'impresa vi sono tre macchinari di mia proprietà dati in comodato d'uso. Esiste bolla di consegna credo, o un documento. Si tratta di macchinari destinati alla lavorazione di modelli particolari di divani, per i quali vi è poca produzione e che non sarebbe conveniente acquistare; del resto la mia impresa ne era già proprietaria e li aveva da tempo ammortizzati e ne possiede almeno altre 12/13 inutilizzate. Per il capannone percepisco circa 3,000/3,500 euro mensili

più iva. Anzi dopo aver preso visione del contratto preciso che si tratta di 3,500 euro più iva.

Pur prescindendo dall'inverosimiglianza, già sul pian logico-fattuale, della tesi sostenuta dalle difese in ordine alla mancata conoscenza da parte degli imputati delle condizioni degli ambienti e degli orari di lavoro in cui operava il personale delle aziende terziste, condizioni invece oggettivamente rilevabili nell'ambito dei frequenti controlli di qualità effettuati *presso gli stessi ambienti di lavoro* da parte dei soggetti incaricati dalle ditte committenti – soggetti a cui peraltro non è risultata conferita da parte dei titolari di quest'ultime alcuna delega specifica in materia di sicurezza del lavoro – va da sé che l'emerso atteggiamento di *totale disinteresse* alla sicurezza del lavoro delle aziende terziste da parte dei titolari dei poteri di gestione delle ditte committenti appare già sufficiente a qualificare l'elemento psicologico assunto da quest'ultimi in termini – quanto meno - di *dolo eventuale* e cioè di *consapevole accettazione dei rischi di pericolosità* del lavoro svolto dalle aziende terziste e totalmente *eterodeterminato ed eterocontrollato* dagli stessi committenti nei termini di cui sopra.

Accettazione del rischio tanto più ingiustificata e grave quanto più si consideri la constatazione da parte degli stessi imputati di segnali di allarme e di trascuratezza da parte delle aziende terziste nella mancata adozione delle cautele antinfortunistiche, e tale da ricondurre la condotta degli imputati nell'ambito del solo delitto di cui all'art. 437 c.p., contestato in alternativa all'omologa previsione colposa punita dall'art. 451 c.p (sulla sufficienza *dell'accettazione del pericolo* - insito nell'operare senza le cautele dirette a prevenire infortuni sul lavoro - ad integrare il delitto di cui all'art. 437 c.p. e a trasformare in detto reato il delitto semplicemente colposo di cui all'art. 451 c.p., cfr. Cass. n. 10048/1993).

Sul punto è utile poi rilevare che, in ragione dei doveri di garanzia gravanti in capo al legale rappresentante della persona giuridica giustificanti l'operatività della clausola di equivalenza causale prevista dall'art. 40, 2 comma c.p.(secondo cui “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”) ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore di una società in reato commesso da altro amministratore (o da altro esponente societario) per non avere impedito l'evento, è sufficiente che egli si sia rappresentata la probabilità del fatto illecito altrui e, ciò nonostante, abbia persistito nella colpevole inerzia, così

accettando il rischio del verificarsi della condotta pregiudizievole (cfr. Cass. n. 45513/2008), a nulla rilevando, sul piano dell'accertamento della responsabilità penale, l'attivazione *solo successiva* alla commissione del fatto; attivazione concretatasi nella specie, almeno quanto a "*omissis*", nella richiesta *postuma* di trasmissione da parte delle terziste dei documenti attestanti l'adeguamento alla normativa in materia previdenziale e di sicurezza di lavoro (DURC, POS, documenti di valutazione dei rischi ecc; cfr. sul punto dichiarazioni rese dai testi Magrini, Strocchi, Amaducci).

Né ad escludere la consapevole accettazione del rischio di infortuni sul lavoro da parte degli imputati giova il richiamo fatto dagli stessi al comune affidamento sul dato dell'iscrizione da parte delle aziende terziste all'associazione di categoria (CNA) che avrebbe dovuto garantire il rispetto da parte di quest'ultime della normativa sulla sicurezza del lavoro.

A riguardo infatti va rilevato che, a fronte degli inequivoci segnali di mancato adeguamento alle normative antinfortunistiche oggettivamente percepibili dalle committenti, il mero dato formale dell'iscrizione dell'azienda terzista presso l'associazione di categoria poco o nulla in più poteva rappresentare rispetto al semplice dato di una *mera attestazione di legale esistenza* dell'azienda, tenuto conto dei compiti di semplice *consulenza* in materia antinfortunistica prestati ai singoli iscritti dall'associazione di categoria, priva dei poteri di ispezione e di controllo in ordine all'effettivo adeguamento alle prescrizioni istituzionalmente demandati invece ad altre pubbliche autorità (cfr. dichiarazioni rese dal teste Alessandrini Tiziano all'udienza del 21/2/2012).

Quanto poi al profilo oggettivo del reato va osservato, da un lato, che il mancato impiego degli apparati infortunistici prescritti dalla legge è sufficiente a realizzare il reato di omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni previsto dall'art. 437 c.p. atteso che trattasi di reato *di pericolo presunto*, per la cui sussistenza non è dunque necessario indagare se nel caso concreto sia sorto o meno un pericolo per la pubblica incolumità, avendo già il legislatore *presunto* la sussistenza del pericolo alla pubblica incolumità – costituente appunto la *ratio* dell'incriminazione - in funzione del semplice accertamento della conformità della condotta del soggetto agente alla fattispecie legale; dall'altro lato, che il pericolo presunto che la norma intende prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di piccole fabbriche - del tipo di quelle gestite nella fattispecie dalle aziende terziste gestite da titolari di

nazionalità cinesi - giacchè la norma prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro tutelando anche l'incolumità dei singoli lavoratori (cfr. Cass. n. 11161/1996; n. 12464/2007).

La configurazione in capo agli imputati di precise posizioni di garanzia derivanti ex art. 2087 c.c. ed ex art. 7 dlg.vo 626 del 1994 impedisce poi di ricondurre il contegno dagli stessi assunto, relativamente alla omissione delle cautele sul lavoro da parte delle aziende terziste, ad una situazione al più di mera *connivenza* penalmente irrilevante come pur sostenuto dalla difesa.

È sufficiente rilevare in proposito che proprio il *concreto esercizio* da parte degli imputati dei poteri gestionali e di indirizzo riferibili al datore di lavoro ha giustificato nello specifico l'assunzione altresì dei correlati poteri-doveri impeditivi delle condotte lesive del bene tutelato dall'art. 437 c.p. (pubblica incolumità nell'ambiente di lavoro), di talchè la mancata attivazione da parte degli imputati nell'indirizzare siffatti poteri gestionali verso una determinazione delle condotte volta altresì ad impedire le fonti di pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma non può ridursi a mera inerzia e/o tolleranza penalmente irrilevante.

Se ciò varrebbe e sarebbe sufficiente ad escludere *già sul piano astratto* la riferibilità agli imputati di un mero contegno passivo estraneo a qualsivoglia profilo di responsabilità concorsuale, nello specifico va da sé che *l'ingerenza* delle committenti italiane nelle fasi di lavorazione delle imprese terziste nei termini di cui sopra ed il perseguimento di una *precisa strategia aziendale* protesa all'abbattimento dei costi di produzione ed alla massimizzazione dei profitti attraverso il ricorso all'appalto di prestazioni d'opera *sovradimensionate* in quanto tali da essere effettuate ed evase da aziende gestite da titolari di nazionalità cinese *solo a costo* di una *sistematica e ben conosciuta* mancata assunzione da parte di quest'ultimi dei costi e delle cautele inerenti agli adeguamenti per la sicurezza del lavoro (oltre che alla regolarizzazione contributiva di manodopera assunta in nero), hanno rappresentato invece circostanze *positivamente sintomatiche* di uno stabile contributo volontariamente offerto dalle committenti italiane al mantenimento nell'ambito delle aziende terziste delle condizioni di pericolo punite dall'art. 437 c.p..

Contributo questo che, proprio per la diretta inerenza al perseguimento di un preciso obiettivo aziendale, risulta non solo *concretamente* riferibile agli imputati - come già detto in applicazione del citato criterio di effettività - a titolo di *concorso proprio dell'intraneus* ex art. 110 c.p. (in quanto non

già soli committenti formali ma anche *sostanziali contitolari* dell'azienda terzista) nel medesimo *reato proprio omissivo* imputabile anche al terzista (in quanto formale titolare dell'azienda subappaltatrice) ma parrebbe *altrimenti* riferibile agli imputati anche in termini di semplice *concorso morale* nel reato di cui all'art. 437 c.p., quand'anche cioè se ne volesse astrattamente imputare *in forma propria* la realizzazione della condotta omissiva tipica ai soli titolari dell'azienda terzista (quali esclusivi *intranei*).

Va a riguardo considerato infatti che il contributo agevolatore oggettivamente derivante dalla *stabile committenza* alle aziende terziste di prestazioni lavorative ha trovato la *specifica ragion d'essere* nella maggiore *produttività* sviluppata da quest'ultime proprio per effetto di *un'organizzazione del lavoro* palesemente e artatamente contraria alla normativa infortunistica, della quale *gli imputati non solo erano ben consapevoli ma del cui mantenimento in vita si sono anche rivelati i principali attori contrattuali, economici e gestionali*, di talchè il contributo prestato dagli imputati alla commissione del reato di cui all'art. 437 c.p. da parte dei titolari delle aziende terziste apparirebbe comunque alternativamente qualificabile, quanto meno, anche a titolo di mero *concorso morale agevolatore dell'extraneus* nell'altrui condotta omissiva propria; concorso precipuamente rilevante nella specie sul piano del *rafforzamento e del sostegno all'altrui proposito criminoso* oggettivamente derivati dagli stabili e prolungati rapporti di committenza *strategicamente* protesi a garantire la *massimizzazione* dei profitti comunque derivanti dall'illecita organizzazione del lavoro.

Si ravvisa inoltre il concorso formale tra il delitto in questione e le singole contravvenzioni rispettivamente contestate agli imputati ai capi d'imputazione da sub 1 a sub 67, in quanto è comunemente ritenuto che le contravvenzioni previste in materia antinfortunistica, nonostante la similarità della protezione cui tendono rispetto all'oggetto del delitto di cui all'art. 437 c.p. si differenziano da quest'ultimo non solo (e non tanto) per il diverso atteggiarsi *dell'elemento psicologico*, essendo sufficiente la colpa quanto alle contravvenzioni e richiedendosi invece il dolo quanto al delitto; ma anche (e soprattutto) per la *diversa obiettività giuridica*, che nelle contravvenzioni è la tutela del singolo lavoratore mentre nel delitto è *l'incolumità pubblica* – che costituisce la *ratio* dell'incriminazione – e per la *diversità dell'elemento materiale*, che nel delitto consiste nell'omessa collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, mentre nelle norme in materia di prevenzione infortuni

sul lavoro consiste nelle omissioni delle cautele imposte (tra l'altro) nella predisposizione degli apparecchi o impianti adibiti allo svolgimento dell'attività lavorativa, *al fine della tutela dei lavoratori*, sicchè solo nell'ipotesi in cui tali impianti ed apparecchi esistono, e sono strutturalmente idonei a preservare la pubblica incolumità, l'eventuale imperfezione o l'omessa adozione di talune delle cautele previste dalle norme infortunistiche *a tutela del solo lavoratore* non può realizzare altresì l'elemento materiale previsto dall'ipotesi delittuosa di cui all'art. 437 c.p. (cfr. Cass. n. 459/1993; sez. III, 18/02/1986; . III, 10/02/1984).

Ipotesi quest'ultima non ravvisabile nel caso di specie ove già le numerose norme di prevenzione oggetto di contestazione e di violazione appaiono sicuramente finalizzate anche alla tutela della *pubblica incolumità, per inerire alla prevenzione di incendi nei locali di produzione, all'installazione di illuminazioni e segnaletica di sicurezza, alla predisposizione di vie di fuga e di parapetti per le impalcature, all'accatastamento di materiali in modo sicuro, all'igiene, sanità, pulizia e abitabilità dei locali*.

Né può ritenersi maturato il termine massimo prescrizione (5 anni) previsto per le contravvenzioni oggetto di contestazione dal combinato disposto di cui agli artt. 157, 1 comma, e 161, 2 comma, c.p.p., rispetto al momento di commissione delle singole contravvenzioni, variamente accertate dagli inquirenti, nei confronti dei titolari delle aziende terziste, nel periodo compreso tra il gennaio ed il marzo 2007.

Premesso infatti che ex art. 161 c.p.p le cause di sospensione o di interruzione del corso della prescrizione hanno effetto, a prescindere dalla contestuale valutazione procedimentale delle relative posizioni, per tutti coloro che hanno commesso il reato e *dunque anche per coloro che vengano imputati del reato in un momento successivo* (cfr. Cass. n. 3977/2010; n. 47153/2009), nel caso di specie va primariamente computato nel predetto termine quinquennale prescrizione il periodo di sospensione previsto ex art. 23, 1 comma, dl.g.vo 758/1994 – già operante per i soggetti titolari delle aziende terziste, originariamente imputati per le medesime ipotesi contravvenzionali su segnalazione dell'organo di vigilanza ex art. 20 dl.g.vo cit - in pendenza dei termini previsti per l'esaurimento della procedura di estinzione in via amministrativa del reato; periodo di sospensione risultante dalla sommatoria dei vari termini previsti per le diverse scansioni procedimentali di cui agli artt. 20 e ss. del dl.g.vo cit. leg. (fino a sei mesi - prorogabili una sola volta - per la regolarizzazione; fino a trenta giorni per

l'oblazione; fino a centoventi o novanta giorni per la comunicazione al p.m. dell'adempimento o dell'inadempimento della prescrizione; Cfr. Cass. n. 26758/2010).

Nel caso di specie va comunque preso atto della circostanza che tutti i soggetti titolari delle aziende terziste hanno inteso definire *anticipatamente* le rispettive posizioni *prima dell'esaurimento della procedura oblatoria* di cui sopra mediante richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. avanzata in data 22/5/2007 a cui è seguita emissione di sentenza di condanna in data 24/7/2007 da parte del GIP del Tribunale di Forlì, sicchè, in ossequio al principio del *favor rei*, a tale ultima data va anticipatamente riferito il momento di cessazione del periodo di sospensione del reato previsto ex art. 23 cit., dovendosi ritenersi ormai cessata ed esaurita - a far appunto dalla definizione del procedimento penale - qualsivoglia esigenza connessa alla salvaguardia dei tempi di esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato pur nell'astratta pendenza dei *più lunghi* termini di sospensione della prescrizione previsti per le diverse scansioni procedurali di cui agli artt. 20 e ss. cit..

A decorrere dal 24/7/2007 va poi aggiunto ex art. 161 c.p. l'ulteriore periodo di sospensione direttamente riferibile agli odierni imputati e previsto dall'art. 23, 2 comma, dl.g.vo cit. per l'ipotesi in cui sia stato il PM a prendere direttamente notizia del reato (come avvenuto per l'elevazione delle odierne imputazioni a carico degli odierni imputati). Periodo che va individuato nella specie unicamente nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 22, 2 comma, dl.g.vo cit., in quanto dalla documentazione prodotta dal PM all'udienza del 3/7/2012 (cfr. doc. 23 e 24) e all'udienza del 7/11/2011 risulta che gli organi di vigilanza ebbero ad omettere di informare tempestivamente il PM delle proprie determinazioni entro il prescritto termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta (a fronte di richiesta ricevuta in data 16/7/2009, il personale dell'ASL e dei VVFF di Forlì ebbe infatti a rispondere, rispettivamente, solo in data 16/9/2009 e 24/9/2009; Cfr. Cass. n. 26758/2010).

Ne deriva pertanto che, ulteriormente sommando il predetto termine di 60 giorni - a far dal 24/7/2007, data di cessazione del primo periodo di sospensione riferibile agli altri soggetti precedentemente imputati - il termine quinquennale di decorrenza della prescrizione per gli odierni imputati va postergato al 24/9/2007, così individuandosi solo al prossimo 24/9/2012 la maturazione del termine quinquennale di prescrizione delle contravvenzioni contestate.

Né può condividersi il rilievo difensivo secondo cui a fronte dell'impossibilità oggettiva di utile esperimento da parte degli odierni imputati della procedura oblatoria amministrativa (attesa l'impossibilità di procedere, a distanza di oltre due anni dai fatti, all'adempimento di prescrizioni e/o all'eliminazione delle condizioni di pericolo riferibili ad aziende terziste) non potrebbe comunque computarsi l'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione soggettivamente riferibile ex art. 22 cit. agli odierni imputati in quanto successivamente indagati su iniziativa del PM.

Il rilievo appare infatti non decisivo né condivisibile.

Non decisivo innanzitutto perché, alla luce di quanto sopra esposto, anche senza procedere alla sommatoria dell'ulteriore periodo di sospensione previsto per l'ipotesi di cui all'art. 22 cit., opera comunque nella specie *sino a tutto il 24/7/2007* il primo termine di sospensione originariamente previsto ex art. 23, 1 comma, cit. in pendenza della procedura di eliminazione delle violazioni da parte degli originari imputati, sicché il termine quinquennale prescrizionale - decorrente appunto dal 24/7/2007 - non era ancora maturato al momento dell'emissione della presente sentenza, intervenuta all'udienza del 10/7/2012.

Non condivisibile, poi, in quanto, da un lato, la formulazione letterale dell'art. 23 cit. pare imporre un meccanismo di operatività automatica della causa di sospensione di cui all'art. 23, 2 comma, cit., e, dall'altro lato, perché ai fini dell'accesso all'oblazione estintiva di cui al dlgs. n. 758/1994 – a favorire il quale è appunto preordinato il meccanismo di sospensione dei termini prescrizionali del reato – non appare indefettibile né necessaria l'oggettiva possibilità di eliminazione delle conseguenze pericolose delle contravvenzioni, essendo il contravventore comunemente ammesso all'oblazione in sede amministrativa anche in tutti i casi in cui l'interesse all'adeguamento delle prescrizioni sia comunque cessato (a causa, ad esempio, dello spontaneo adempimento da parte del contravventore o della successiva cessazione dell'attività aziendale).

A soluzione assoluta deve invece pervenirsi nei confronti dell'imputato "*omissis*", chiamato a rispondere delle contravvenzioni contestate ai capi n. 63-67 del proc. pen. n. 5843/09 TGPM e del delitto contestato al capo 79 del proc. pen. n. 1437/2007 RGPM, in qualità di coamministratore di fatto dell'impresa CZ Poltrone, di cui risultava formale titolare il solo Zhang Luxing, giacché l'assunzione in capo al medesimo di omologhi obblighi di protezione è da ritenersi non sufficientemente dimostrata.

Dalle dichiarazioni rese dagli stessi imputati Zhang Luxing e “omissis” nel corso dei rispettivi esami, e da Gasperoni Alida (dipendente della CNA, associazione di categoria cui era iscritta la CZ Poltrone) e da Palotti Miria (commercialista di CZ Poltrone) nel corso delle SIT rese al personale della Questura di Forlì (i cui verbali sono stati acquisite agli atti ex art. 493 c.p.p.) è concordemente emerso che Zhang Luxing e “omissis”, dopo aver lavorato alle dipendenze di “omissis” ed aver qui maturato esperienza nel campo della produzione del lavoro imbottito, a far dal 2004 ebbero a licenziarsi da “omissis” e a proseguire identica attività in seno alla neocostituita CZ Poltrone, dipoi operante (quale terzista) su commesse ricevute dalla stessa “omissis”.

Zhang Luxing rivendicava nel corso dell’esame l’esclusiva e personale autonomia nella gestione dell’azienda, al contempo attribuendo al dipendente “omissis” mansioni nell’ambito sia del trasporto e del controllo di qualità sulla produzione (che andava ad affiancare quello di “omissis”) sia dell’assistenza logistico-linguistica nei rapporti dell’azienda con gli interlocutori istituzionali per l’evasione di pratiche amministrative.

Emblematiche le dichiarazioni rese da Gasperoni Alida (dipendente della CNA, associazione di categoria cui era iscritta la CZ Poltrone) e da Palotti Miria (commercialista di CZ Poltrone) nel corso delle SIT rese al personale della Questura di Forlì (i cui verbali sono stati acquisite agli atti ex art. 493 c.p.p.). Così testualmente la prima: *“Zhang Luxing non parlava assolutamente italiano per questo ogni volta che veniva in CNA veniva accompagnato da “omissis” che era solo un portavoce ... al quale noi facevamo le domande su quello che ci interessava e “omissis” chiedeva a Zhang Luxing in modo anche gestuale... Poche volte “omissis” è venuto da solo alla CNA ed era solo per consegnare della documentazione in quanto aveva detto che svolgeva anche lavori di consegna”*; e la seconda: *“Sin dal primo incontro mi parve che il responsabile della ditta fosse Zhang e “omissis” fungesse da traduttore o meglio che fosse una persona che aiutava Zhang a relazionarsi con gli altri ... A “omissis” chiesi se lui fosse in società con Zhang ma lui mi rispose negativamente e mi disse che si era licenziato dal suo precedente lavoro solo perché lavorare per Zhang gli consentiva un’attività lavorativa diversa da quella precedente e più libera... Ricordo che in una circostanza chiesi a “omissis” per quali motivi vi erano persone part-time ... lui mi fece capire che le scelte degli orari dei lavoratori e delle assunzioni erano decise da Zangh”* ”

A fronte di tali uniche emergenze probatorie, rappresentanti lo svolgimento da parte di “*omissis*” di mansioni compatibili con mere prestazioni di lavoro dipendente ed al più evidenzianti la scelta di una maggiore libertà ed autonomia nel lavoro derivante da un profilo professionale più alto rispetto a quello assunto in “*omissis*” (circostanza questa rappresentata anche nel verbale di SIT rese dalla moglie Ricci Patrizia acquisito agli atti ex art. 493 c.p.p.), non appare dunque sufficientemente dimostrata la prova in ordine al fattiva compartecipazione da parte di “*omissis*” – rappresentante la fonte degli obblighi di protezione sottesi ai reati contestati - nell’esercizio dei poteri *decisionali e gestionali* da parte del formale titolare della CZ Poltroni, conseguendone dunque l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, 2 comma c.p.p dai reati ascritti per non aver commesso il fatto, conformemente del resto alle medesime conclusioni assolutorie del PM.

Quanto al trattamento sanzionatorio da riservare ai restanti imputati, non è ravvisabile alcun elemento giustificante la concessione di attenuanti sanzionatorie stante la gravità dei fatti ed i precedenti penali (quanto a “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”), sicchè, ritenuta la continuazione tra i reati – atteso, da un lato, il riscontrato comune fondamento doloso tra le contravvenzioni contestate al Proc. Pen. 5843/98 RGPM e il più grave delitto di cui all’art. 437 c.p. rispettivamente contestato agli imputati al Proc. Pen. 1437/2007 RGPM e, dall’altro lato, l’inerenza a più anni d’imposta delle sole fatture contestate a “*omissis*” e “*omissis*”, - equa e proporzionata appare l’irrogazione:

a “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*” Luiciano della pena di anni 1 di reclusione, partendo da una pena base di mesi 9 di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. di mesi 3;

a “*omissis*” della pena di mesi 8 di reclusione, partendo da una pena base di mesi 6 di reclusione (corrispondente al minimo editale ex art. 437 c.p. stante l’esclusivo riferimento della condotta delittuosa all’attività della sola azienda terzista gestita da Hong da Li Roxing), aumentata ex art. 81 c.p. di mesi 2;

a “*omissis*” e “*omissis*” della pena di anni 1, mesi 9 di reclusione partendo da una pena base di anni 1, mesi 6 di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. di mesi 3;

a “*omissis*” della pena base di anni 1, mesi 6 di reclusione;

a “*omissis*” della pena di mesi 9 di reclusione (stante il mancato superamento della soglia di cui all’art. 8, 3 comma, dl.g.vo 74/2000).

Nondimeno l'incensuratezza di "omissis", di "omissis" (il cui unico precedente penale è stato depenalizzato), di "omissis", di "omissis", e la risalenza nel tempo dell'unico precedente penale di "omissis" (1998) e di "omissis" (1991), quest'ultimo precedente ricadente sotto l'imperio della previgente e più favorevole formulazione dell'art. 165, 2 comma, c.p.p., obiettivando una prognosi negativa in ordine alla futura commissione di reati, consente l'applicazione nei loro confronti del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui "omissis" non risulta comunque averne mai usufruito.

Beneficio invece non concedibile nei confronti degli imputati "omissis" e "omissis", attesi i numerosi precedenti ("omissis") e la pregressa e recente fruizione (Shaoxiong).

Va poi preso atto della sussistenza dei presupposti temporali ed editali per l'applicazione dell'indulto concesso con l. 241/2006 con riferimento ai reati contestati a "omissis", ricadendo *tutte* le emissioni di fatture contestate in epoca anteriore al 2/5/2006.

Dall'accertamento dei reati consegue altresì la condanna degli imputati "omissis", "omissis", "omissis", "omissis" a risarcire i danni patiti dalle parti civili, rilevandosi, da un lato, che le norme disciplinanti l'azione di tutti gli Enti Pubblici costituitisi attribuiscono a quest'ultimi poteri di promozione e di tutela dell'economia locale che rendano anche effettive le pari opportunità e la funzione sociale dell'economia (cfr. art. 19 TU n. 267/2000 quanto alla Provincia; art. 2 l. 580/1993 quanto alla Camera di Commercio; art. 6 Statuto del Comune di Forlì; art. 5 Statuto del Comune di Castrocaro Terme); dall'altro lato, che non appaiono decisivi i rilievi svolti dalle difese in ordine alla non diretta pertinenza territoriale dell'azione di taluni dei suddetti enti pubblici rispetto al luogo di consumazione di taluni dei reati contestati (rappresentato dal luogo in cui è ubicata la sede aziendale) in quanto, pacifica la distinzione tra la nozione di *persona offesa* del reato e di *soggetto danneggiato* dal reato, tali rilievi appaiono rilevare sul diverso terreno della prova delle conseguenze dannose del reato, anche astrattamente trascendenti il luogo del commesso reato.

Terreno probatorio, questo, rimasto tuttavia inesplorato dalle parti civili, le cui conseguenze dannose, al di là delle mere asserzioni di principio contenute nei rispettivi atti di costituzione relativamente alla lesione dell'immagine e del raggiungimento degli scopi statutari e/o ai mancati introiti derivanti dall'illecita organizzazione del lavoro, sono rimaste prive di riscontri probatori, neppure dedotti come fonti di prova dalle parti civili,

ad eccezione invero del Comune di Forlì che si è limitato a dedurre gli impegni di spesa derivanti dall'attivazione *postuma* di programmi di controllo e di intervento sul territorio in materia di sicurezza di lavoro; programmi già inerenti peraltro al perseguimento dei più generali obiettivi statutari, in riferimento ai quali appare dunque già dubbia la *diretta consequenzialità* rispetto ai fatti per cui è causa.

La specificità dunque dell'accertamento dei danni impone il rinvio a separate sede, limitatamente peraltro alle domande svolte in ordine alle contravvenzioni e ai delitti in materia di sicurezza del lavoro – contestati ai soli “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*” – e non anche in ordine ai reati di natura fiscale – contestati agli altri imputati – non ravvisandosi già in astratto una posizione tutelabile in favore delle parti civile (posizione al più riferibile all’Agenzia delle Entrate).

Giova a riguardo osservare che ai fini della pronuncia di *condanna generica* al risarcimento dei danni non è necessario che il danneggiato fornisca la prova della loro effettiva sussistenza e del nesso di causalità fra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, giacchè la predetta pronuncia costituisce una mera *declaratoria juris* da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura che alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Cfr. Cass. n. 2515/1986; n. 36657/2008).

P.Q.M.

Il Giudice,

visto l’art. 530 c.p.p.,

assolve “*omissis*” dai reati ascritti per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara i restanti imputati colpevoli di tutti i reati rispettivamente ascritti e, ricondotte le ipotesi delittuose contestate a “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*” nell’ambito del solo delitto di cui all’art. 437 c.p., con la continuazione, condanna:

“*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*” alla pena di anni 1 di reclusione;

“*omissis*” alla pena di mesi 8 di reclusione;

“*omissis*” e “*omissis*” alla pena di anni 1, mesi 9 di reclusione;

“*omissis*” alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione;

“*omissis*” alla pena di mesi 9 di reclusione;

Pena sospesa per “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”.

Pena interamente condonata per “*omissis*”.

Visto l’art. 12 DL n.74/2000 applica nei soli confronti degli imputati “*omissis*” e “*omissis*” le seguenti pene accessorie della: interdizione dagli uffici direttivi delle Persone Giuridiche e delle Imprese; incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e interdizione ai pubblici uffici, tutte per la durata di anni 1; della pubblicazione dell’estratto della sentenza, nelle forme di cui all’art. 36, 4 comma, c.p., sul quotidiano “Il Resto del Carlino, edizione di Forlì e sul sito internet del ministero della giustizia per la durata di 15 giorni.

Visto l’art. 538 c.p.p.

condanna altresì “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”, “*omissis*”, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio delle parti civili che liquida in euro 1.800 in favore di ciascuna parte civile.

Fissa termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Forlì, 10/7/2012

Il Giudice
Dott. G. Di Giorgio

Finito di stampare
da Arti Grafiche Ramberti
nel mese di novembre 2012



TU vuoi più semplicità
nella gestione del tuo business.

NOI ti offriamo
**CONTO BUSINESS
INSIEME.**

La soluzione migliore è sempre quella più semplice. Per questo nasce Conto Business Insieme, il conto corrente flessibile che aiuta i piccoli imprenditori ad amministrare il proprio business. Permette di scegliere il canone più adatto, riducibile con la sottoscrizione di nuovi prodotti, gestire incassi e pagamenti, eseguire bonifici tramite internet e telefono senza commissioni e accedere al servizio POS di Setefi. Inoltre, con le due carte Commercial e Superflash Commercial, consente di fare acquisti ovunque con un alto grado di sicurezza. Perché gestire una piccola impresa è sempre un grande lavoro.

B **BUSINESS
INSIEME**
CONTO

Vieni in Filiale a parlarne con uno dei nostri gestori.
www.smallbusiness.intesasnapaolo.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti/servizi/finanziamenti consultare i Fogli informativi a disposizione in filiale e sui siti internet delle Banche che commercializzano il conto. La concessione delle carte e dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.

Banca del gruppo
INTESA  **SANPAOLO**



**CASSA DEI RISPARMI
DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA**
Vicini a voi.

